



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

**Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali
SPGI**

Tesi di laurea Triennale

**L'IMMUNITÀ DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE:
LA CONTROVERSIA FRA GERMANIA E ITALIA SULLA
RIPARAZIONE DEI DANNI DI GUERRA**

Relatore

Prof./ssa Alessandra Pietrobon

Laureanda: Isabella Cari

Matricola: 1232624

Anno Accademico

2021/2022

A Nonna.

Hai saputo starmi vicina anche a distanza.

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I - L'IMMUNITÀ DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE	
1.1 Premessa.....	7
1.2 Definizione di immunità dalla giurisdizione.....	8
1.3 Immunità assoluta e immunità relativa.....	9
1.4 Convenzioni in materia di immunità degli Stati	
<i>La Convenzione di Basilea del 1972</i>	10
<i>La Convenzione delle Nazioni Unite del 2004</i>	11
1.5 L'immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri e la tutela dei diritti umani fondamentali.....	12
CAPITOLO II - LA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE VITTIME DI CRIMINI DI GUERRA	
2.1 Premessa.....	19
2.2 Il caso Ferrini.....	19
2.3 Gli accordi stipulati tra Germania e Italia alla fine della Seconda guerra mondiale.....	20
2.4 La controversia tra Germania e Italia di fronte alla Corte internazionale di Giustizia.....	25
2.5 La sentenza della Corte internazionale di Giustizia.....	27
2.6 La sentenza della Corte costituzionale e il problema dell'adeguamento in Italia.....	29
CAPITOLO III - LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE ATTUALE	
3.1 Premessa.....	39
3.2 Le misure esecutive adottate contro i beni tedeschi in Italia.....	40

3.3	Il nuovo ricorso della Germania di fronte alla Corte internazionale di Giustizia.....	42
3.4	Il Fondo italiano per i danni alle vittime dei crimini nazisti.....	44

CAPITOLO IV - ASPETTI CONCLUSIVI E POSSIBILI SOLUZIONI ALLA CONTROVERSIA TRA GERMANIA E ITALIA

4.1	Premessa.....	49
4.2	Le possibili soluzioni alla controversia internazionale.....	49
4.3	Una conclusione per la controversia tra Germania e Italia.....	53

CONCLUSIONE.....	56
-------------------------	-----------

BIBLIOGRAFIA.....	58
--------------------------	-----------

RINGRAZIAMENTI.....	69
----------------------------	-----------

INTRODUZIONE

La presente ricerca si propone di analizzare la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana in tema di risarcimenti per le vittime sopravvissute al regime nazista.

Sviluppata più di dieci anni fa, tale controversia continua a ricoprire un ruolo importante nel diritto internazionale.

Le motivazioni che mi hanno spinto a voler approfondire tale tematica hanno una duplice natura.

Da una parte, l'interesse nei confronti dell'argomento trattato al corso di Diritto internazionale durante il mio periodo di studi, mi ha convinta fin da subito ad analizzare il tema.

Dall'altra, sono stata spinta dalla volontà di ricercare maggiori informazioni su una questione risalente ormai a 70 anni fa ma che rimane tutt'oggi molto importante per una categoria di persone; l'obiettivo è quindi quello di far riflettere su determinate conseguenze create dal secondo conflitto mondiale a cui non si pensa più.

A distanza di così tanto tempo, infatti, pochi si interessano ai sopravvissuti della Seconda guerra mondiale poiché, comprensibilmente, prestano più attenzione alle vittime di guerre più recenti.

Ho voluto quindi a modo mio lasciare uno spazio a questa tematica fin troppo trascurata, con la speranza di incuriosire anche altre persone e spingerle a parlare di più dell'argomento in questione.

Suddivisa in quattro capitoli, la seguente tesi tratta principalmente il tema della controversia Germania c Italia e la possibilità per le vittime italiane mai risarcite per i danni subiti durante la guerra di poter ottenere una riparazione; tuttavia, scopo del seguente elaborato è quello di analizzare, non solo la nascita della controversia e i suoi possibili esiti, ma anche la tematica dei diritti umani, che fa da sfondo a tutta la mia ricerca senza essere però messa in secondo piano.

Gli approfondimenti storici e il capitolo introduttivo sul principio di immunità giurisdizionale a tutela dell'indipendenza statale restano tuttavia parti fondamentali dell'elaborato se si vuole comprendere l'intera tematica.

La questione dei risarcimenti di guerra è molto complessa poiché riguarda aspetti che comprendono il diritto internazionale, i diritti umani e la storia contemporanea.

Non è possibile approfondire tale questione senza includere tutti e tre questi elementi.

A partire dalla descrizione del caso del signor Ferrini, uno dei primi reduci italiani del regime nazista a chiedere una riparazione per i danni subiti, tale tesi approfondisce la tematica su più versanti, per dare una visione ampia e completa al lettore.

Una parte dell'analisi viene dedicata alle due sentenze storiche che caratterizzano la controversia ma anche al tema degli Accordi stipulati tra la Germania e l'Italia al termine della Seconda guerra mondiale, con cui la Repubblica federale ha deciso di pagare le riparazioni ad alcuni cittadini italiani sopravvissuti alla deportazione nei campi di concentramento.

Tuttavia, è proprio l'esclusione della maggior parte delle vittime da tali pagamenti che porta l'Italia a chiedere alla Germania ulteriori indennizzi; quest'ultima si rifiuta sostenendo di aver già effettuato le riparazioni e tale situazione conduce entrambi i Paesi di fronte alla Corte internazionale di Giustizia.

Essenziale in tale tesi è la tematica dei diritti umani e dell'importanza che la loro tutela ha assunto soprattutto a partire dagli ultimi decenni, sia in contesti di guerra che in contesti pacifici.

La ricerca segue un ordine cronologico e si conclude con le possibili prospettive future e con delle ipotesi sulle soluzioni che potrebbero essere applicate per risolvere la controversia internazionale.

Per la stesura del seguente elaborato non sono state utilizzate solo fonti giuridiche, tra cui la Costituzione della Repubblica italiana e diverse Convenzioni internazionali ma anche articoli di riviste online inglesi,

numerosi siti web e il manuale di diritto internazionale del Professore Natalino Ronzitti.

La tesi porta a riflettere sull'equilibrio che è necessario trovare tra l'applicazione di determinate norme internazionali e l'applicazione di norme a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

Nelle pagine seguenti il lettore si chiederà se sia possibile o meno giudicare definitivamente conclusa la controversia internazionale ma si interrogherà anche sulla possibilità per le vittime di riuscire ad ottenere dei risarcimenti a così tanta distanza di tempo dalle sofferenze subite.

CAPITOLO I

L'IMMUNITÀ DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE

1.1 Premessa

Per comprendere la controversia tra Italia e Germania occorre innanzitutto spiegare il contesto e le motivazioni che hanno portato tali Stati a scontrarsi più volte negli ultimi decenni.

Per questa ragione, nel primo capitolo, l'attenzione verrà posta sul tema dell'immunità giurisdizionale degli Stati che, in base al diritto internazionale, tutela la sovranità degli Stati.

Sebbene si sia parlato a lungo esclusivamente di un'immunità assoluta, durante il secolo scorso si è iniziato a introdurre nel diritto internazionale un nuovo tipo di immunità, quella relativa, che si distingue dalla precedente poiché tutela lo Stato in maniera minore, vale a dire solamente nel momento in cui agisce per scopi pubblici, come ente sovrano di governo, venendo escluse dall'immunità, di conseguenza, le azioni compiute dallo Stato a fini privatistici.

Le Convenzioni in materia sono diverse; in particolare verranno analizzate la Convenzione di Basilea del 1972 e la Convenzione di New York del 2004, due trattati che rivestono un ruolo importante per l'interpretazione del diritto internazionale in materia di immunità giurisdizionale.

Un importante spazio verrà lasciato al paragrafo riguardante il contrasto fra il diritto all'immunità e l'importanza della tutela dei diritti umani, dove ci sarà un breve accenno al caso Ferrini e verrà introdotto il contesto in cui nasce la controversia tra Italia e Germania.

Sebbene la questione sembri di facile risoluzione, i paragrafi successivi hanno lo scopo di far capire come, in realtà, tale contrasto risulti difficilmente risolvibile.

Durante il corso della lettura verranno posti dei quesiti volti a far sì che anche il lettore percepisca la difficoltà dell'intera questione che tutt'oggi risulta aperta.

Non solo ci si domanderà se sia più importante dare spazio ai diritti umani piuttosto che a un principio di antica formazione quale quello dell'immunità giurisdizionale, ma si inizierà a riflettere sulle conseguenze che tale scontro ha avuto e continua ad avere per il diritto internazionale.

1.2 Definizione di immunità dalla giurisdizione

L'immunità sovrana, o immunità dello Stato, è un principio di diritto internazionale consuetudinario, in virtù del quale uno Stato sovrano non può essere citato in giudizio davanti ai tribunali di un altro Stato sovrano senza il suo consenso.¹

Tale norma protegge il principio di eguaglianza degli Stati e tutela la loro indipendenza ed è per questo che uno Stato estero non può essere convenuto in giudizio dinanzi a un Tribunale di un altro Stato, a meno a che lo Stato estero non accetti in maniera volontaria di sottoporsi alla sua giurisdizione, rinunciando di conseguenza alla sua immunità.²

“Par in parem non habet iudicium” (letteralmente un uguale non ha potere su un uguale) è il principio di diritto internazionale consuetudinario su cui si fonda la norma sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato territoriale.³

Teodoro Giuttari spiega in modo appropriato le origini storiche di questa massima nel periodo classico del diritto internazionale: in questo periodo, lo Stato era generalmente concepito come un'entità giuridica dotata di una personalità distinta e titolare di specifici diritti fondamentali, quali i diritti di sovranità assoluta, di giurisdizione territoriale completa ed esclusiva, di indipendenza assoluta e di uguaglianza giuridica all'interno della famiglia delle nazioni.⁴

¹ Yang, X., (2012). Sovereign immunity [online] Pubblicato da Oxford bibliographies, [Consultato il 6 luglio 2022]. Disponibile da: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0018.xml?rskey=GZ5ubB&result=1&q=jurisdictional+immunity+#firstMatch>

² Ronzitti, N., *Diritto internazionale*. Torino, (2019). p. 149

³ Candelise, B., (2020). L'immunità degli stati e la tutela dei diritti umani [online] Pubblicato da DirittoConsenso [consultato il 20 giugno 2022] Disponibile da: <https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/immunita-degli-stati-e-tutela-diritti-umani/#:~:text=L'immunit%C3%A0%20degli%20Stati%3A%20cos,impedendo%20lo%20svolgimento%20del%20processo>

⁴ Caplan, L., (2003). State immunity, human rights and jus cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory [online] Cambridge University press, p. 743 [Consultato il 3 luglio 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2F5YC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1

Di conseguenza, appariva logico dedurre che, essendo tutti gli Stati sovrani uguali in diritto, nessun singolo Stato dovesse essere sottoposto alla giurisdizione di un altro.⁵

Tale principio è codificato nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2004.

1.3 Immunità assoluta e immunità relativa

Se tempo fa l'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile era assoluta, le norme in materia hanno subito una modifica per cui ora si parla di immunità ristretta.

La dottrina dell'immunità degli Stati stranieri si è evoluta e modificata nel corso degli ultimi secoli, attraversando diversi periodi distinti.⁶

Il primo periodo, tra il diciottesimo e il diciannovesimo secolo, è stato definito il periodo dell'immunità assoluta, poiché gli Stati stranieri godevano di una completa immunità dai procedimenti giudiziari nazionali; il secondo periodo è emerso all'inizio del ventesimo secolo, quando le nazioni occidentali hanno adottato un approccio restrittivo all'immunità in risposta alla maggiore partecipazione dei governi ad economia di stato alle attività economiche e in particolare al commercio internazionale.⁷

Mentre in base alla immunità assoluta lo Stato non poteva essere sottoposto a giurisdizione per nessun tipo di rapporto di cui fosse titolare, l'immunità ristretta, relativa o funzionale prevede che lo Stato sia esente da giurisdizione, di fronte ai Tribunali di un altro Stato, solo quando compie attività che sono manifestazione dei suoi poteri sovrani, ovvero attività *iure imperii*.⁸

Tuttavia, lo Stato può essere sottoposto a giurisdizione quando compie attività di natura privatistica, ovvero attività *iure gestionis*.⁹

⁵ Caplan, L., (2003). State immunity, human rights and jus cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory [online] Cambridge University press, p. 743 [Consultato il 3 luglio 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2F5YC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1

⁶ ibid

⁷ ibid

⁸ Ronzitti, N., *Diritto internazionale*. Torino, (2019). p. 150

⁹ ibid

La teoria dell'immunità ristretta è oggi adottata dalla maggior parte degli Stati ma l'approccio alla questione dell'immunità sulla base della distinzione *imperii/gestionis* ha creato un dilemma non da poco: dove deve essere tracciata la linea di demarcazione tra condotta pubblica e condotta privata dello Stato? ¹⁰

Risulta quindi complesso, in taluni casi, distinguere quali siano le attività *iure imperii* e quelle *iure gestionis* ed anche per questo motivo una minoranza di Stati preferisce non riconoscere un'immunità ristretta allo Stato ma tende ad estenderla il più possibile.

Per trovare una soluzione a tale problema, nella maggior parte dei casi viene lasciato alle Corti il compito di riconoscere o meno l'immunità.

1.4 Convezioni in materia di immunità degli Stati

La Convenzione di Basilea del 1972

Ad oggi, esiste un solo accordo multilaterale completo che regola l'immunità degli Stati, la Convenzione europea sull'immunità degli Stati o Convenzione di Basilea che è stata però ratificata solo da una manciata di Paesi. ¹¹

Pertanto, per la stragrande maggioranza degli Stati, l'immunità degli Stati non è regolamentata da un trattato in generale. ¹²

Questo trattato venne concluso nel 1972 grazie al lavoro dei membri del Consiglio d'Europa, ma entrò in vigore soltanto qualche anno dopo, nel 1976.

Questo testo rappresenta il primo esempio convenzionale in materia d'immunità e stabilisce delle regole comuni in relazione all'immunità di cui una Parte gode davanti ai tribunali di un'altra Parte. ¹³

¹⁰ Caplan, L., (2003). State immunity, human rights and jus cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory [online] Cambridge University press, p. 758 [Consultato il 3 luglio 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2F5YC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1

¹¹ Caplan, L., (2003). State immunity, human rights and jus cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory [online] Cambridge University press, p. 757 [Consultato il 3 luglio 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2F5YC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1

¹² ibid

¹³ Consiglio d'Europa, Convenzione europea sull'immunità degli Stati (STE no. 074) [consultato il 21 giugno 2022]. Disponibile da: <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=074>

In particolare, l'art. 15 afferma che in linea di principio uno Stato non può essere sottoposto a giurisdizione, ma altri articoli ammettono una serie di eccezioni in cui l'immunità dalla giurisdizione non può essere invocata.

Il testo in questione si compone di 41 articoli ripartiti in sei parti: la prima parte è dedicata al tema dell'immunità dalla giurisdizione, la seconda alle norme di procedura e la terza agli effetti delle decisioni giudiziarie.

Il quarto capitolo si concentra sulla disciplina facoltativa mentre il quinto elenca delle disposizioni generali.

La sesta e ultima sezione è dedicata alle disposizioni finali.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 2004

Altrettanto importante è la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre 2004.

Attualmente, ventotto Stati hanno firmato la Convenzione di New York (Austria, Belgio, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Islanda, India, Iran, Giappone, Libano, Madagascar, Messico, Marocco, Norvegia, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Romania, Senegal, Sierra Leone, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Timor est), ma solamente tredici Stati l'hanno ratificata (Arabia Saudita, Austria, Francia, Giappone, Iran, Kazakistan, Libano, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Svezia).¹⁴

Mancano quindi solo due ratifiche affinché questo trattato possa entrare in vigore.

Nel caso italiano, tale Convenzione è stata ratificata tramite la legge n. 5 del 14 gennaio 2013.¹⁵

Questo testo si compone di 33 articoli ed anche qui si ha una suddivisione in sei parti.

¹⁴ Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 – Relazione [online] [consultato il 7 luglio 2022] Disponibile da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_3=4_59&facetNode_2=0_0_1&previousPage=mg_1_2&contentId=SAN752469

¹⁵ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana [online] [consultato il 7 luglio 2022] Disponibile da: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/sq>

La parte prima rappresenta l'introduzione del testo, la parte seconda enuncia i principi generali, la parte terza elenca i procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità.

La parte quarta pone l'accento sull'immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale, mentre la quinta e la sesta parte sono dedicate alle disposizioni finali.

È presente poi anche un ulteriore allegato, facente parte della Convenzione ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), che ha lo scopo di spiegare l'interpretazione delle disposizioni in questione.

Anche questo testo afferma il principio dell'immunità dalla giurisdizione, presentando comunque le relative eccezioni ma diversamente dalla Convenzione precedentemente descritta, la Convenzione di New York prevede l'immunità quale regola generale (sia nel preambolo che nell'articolo 5).¹⁶

Si capisce quindi come tale testo sia il risultato di un lavoro complesso sebbene la sua portata resti ancora molto limitata a causa della mancanza delle ratifiche che gli permetterebbero di entrare in vigore.

1.5 L'immunità dalla giurisdizione degli Stati esteri e la tutela dei diritti umani fondamentali

È al termine della Seconda guerra mondiale che si può parlare di una vera e propria affermazione dei diritti umani a livello internazionale, grazie al lavoro portato avanti dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite che approvava, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione universale dei diritti umani.¹⁷

Tale Dichiarazione non ha valore giuridico vincolante, ma è il presupposto su cui si sviluppano altri testi internazionali riguardanti categorie e ambiti specifici, primo fra tutti la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW) del

¹⁶ Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana [online] [consultato il 7 luglio 2022] Disponibile da: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/sq>

¹⁷ Candelise, B. (2020). L'immunità degli stati e la tutela dei diritti umani [online] DirittoConsenso [consultato il 20 giugno 2022] Disponibile da: <https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/immunita-degli-stati-e-tutela-diritti-umani/#:~:text=L'immunit%C3%A0%20degli%20Stati%3A%20cos,impedendo%20lo%20svolgimento%20del%20processo>

2003 o la Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale del 2007.

I diritti umani sono quindi considerati e tutelati a livello internazionale ma, purtroppo, il semplice fatto di esistere, non presuppone come conseguenza immediata un loro totale rispetto da parte degli Stati, che non dovrebbero semplicemente avere un ruolo passivo limitandosi a confermare la loro importanza ma, al contrario, dovrebbero attivarsi e adottare gli strumenti necessari per garantire la loro protezione.¹⁸

Quando gli Stati si rendono colpevoli di gravi violazioni di diritti umani, sia in maniera diretta sia in maniera indiretta, ovvero non impendendo che la commissione di un certo crimine o violazione avvenga, il diritto internazionale prevede l'insorgere della cosiddetta responsabilità internazionale dello Stato.

Tale regime di responsabilità prevede quindi l'obbligo per uno Stato di garantire e tutelare i diritti dell'uomo.

La questione diventa ancora più complessa se si considera che una violazione di diritti umani rappresenta una violazione di norme di *ius cogens*. *Ius cogens* è una locuzione latina che significa letteralmente "legge imperativa" e che designa norme alle quali non è consentita alcuna deroga attraverso accordi particolari.¹⁹

Si parla quindi di norme imperative di diritto internazionale, che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e inderogabili, quali appunto i diritti umani.

Per questo motivo, esse hanno un rango superiore alle semplici norme consuetudinarie.

Le questioni irrisolte relative all'applicazione dello *ius cogens* rendono tutta la questione del rapporto tra principio di immunità e tutela dei diritti umani ulteriormente più complicata, poiché sebbene l'esistenza dello *ius cogens*

¹⁸ Candelise, B. (2020). L'immunità degli stati e la tutela dei diritti umani [online] DirittoConsenso [consultato il 20 giugno 2022] Disponibile da: <https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/immunita-degli-stati-e-tutela-diritti-umani/#:~:text=L'immunit%C3%A0%20degli%20Stati%3A%20cos,impedendo%20lo%20svolgimento%20del%20processo>

¹⁹ Lagerwall, A., (2015). Jus Cogens [online]. Oxford bibliographies, [consultato il 24 giugno 2022] disponibile da: <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0124.xml?rskey=CZefCh&result=1&q=ius+cogens#firstMatch>

nel diritto internazionale sia una proposizione sempre più accettata, la sua esatta portata e il suo contenuto rimangono una questione aperta.²⁰

Ad oggi, infatti, non si è ancora riusciti a generare un elenco preciso di norme sui diritti umani con un carattere perentorio anche se sta emergendo un consenso sullo status di alcune norme, come i divieti contro la pirateria, il genocidio, la schiavitù, l'aggressione e la tortura; tuttavia, queste norme, nonostante la loro importanza per la comunità delle nazioni, rappresentano solo una piccola parte delle norme che potenzialmente possono appartenere al corpo delle norme perentorie.²¹

Essendo le norme di *ius cogens* a protezione dei diritti fondamentali dell'uomo, può capitare che esse si scontrino con la norma sulla immunità giurisdizionale che tutela l'indipendenza dello Stato.

Tale contrasto si verifica soprattutto con riferimento a situazioni che derivano da crimini internazionali.

Il caso Ferrini, riguardante una richiesta di risarcimento per danni personali derivanti dalla prigionia nei campi di concentramento nazisti durante il secondo conflitto mondiale, rappresenta un esempio concreto di questo tipo di situazione poiché si profila un contrasto tra una norma di *ius cogens* e la norma sull'immunità statale.

In particolare, tale scontro ha dato luogo ad una controversia internazionale fra Germania e Italia in cui i due Paesi hanno continuato a sostenere due visioni diverse.

Secondo lo Stato italiano il rispetto dei diritti inviolabili della persona è un principio fondamentale all'interno dell'ordinamento internazionale, tanto da ridimensionare la portata di altri principi, tra cui la norma sull'immunità degli enti sovrani dalla giurisdizione straniera.²²

²⁰ Caplan, L., (2003). State immunity, human rights and jus cogens: A Critique of the Normative Hierarchy Theory [online] Cambridge University press, p. 772 [Consultato il 3 luglio 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2F5YC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1

²¹ Ibid

²² Berrino, G., (2020). Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista [online] Sistema Penale [consultato il 28 agosto 2022]. Disponibile da: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>

Dunque, nel caso un Paese, in questo caso la Germania, si renda responsabile di atti configurabili come crimini internazionali, esso non ha il diritto di invocare il suo diritto all'immunità.

Questa prospettiva trova il suo fondamento nella teoria secondo cui il contrasto tra norme dell'ordinamento internazionale deve essere risolto in base ad un criterio gerarchico.²³

Le norme a tutela dei diritti fondamentali della persona umana sono inderogabili e si pongono al vertice dell'ordinamento internazionale; di conseguenza, in caso di conflitto con qualsiasi altra norma internazionale, sia questa di carattere convenzionale o consuetudinario, le norme cogenti devono necessariamente prevalere.²⁴

A pensarla allo stesso modo non è però la Corte internazionale di Giustizia (CIG), adita dalla Germania, secondo cui le norme cogenti e quella sull'immunità hanno diversa natura: le prime avrebbero natura sostanziale, la seconda invece avrebbe natura procedurale.²⁵

Questa distinzione comporta che le due categorie di norme troverebbero applicazione in fattispecie diverse, e non potrebbero, quindi, mai entrare in contrasto tra loro.²⁶

Oltretutto, la CIG sostiene che il principio di immunità statale debba prevalere anche in caso di commissione di crimini internazionali se tali atti, come nel caso Ferrini, sono configurabili come *iure imperii*.

Tale scontro resta quindi difficile da risolvere, soprattutto nel caso specifico della controversia in questione, in cui le due parti continuano tutt'oggi, a distanza di un decennio, ad avere idee differenti sulla norma che dovrebbe prevalere.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: fino a che punto uno Stato può invocare il principio di immunità dalla giurisdizione?

²³ Berrino, G., (2020). Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista [online] Sistema Penale [consultato il 28 agosto 2022]. Disponibile da: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>

²⁴ ibid

²⁵ Ibid

²⁶ ibid

L'immunità dello Stato è invocabile anche di fronte a violazioni dei diritti umani; tuttavia, poter godere dell'immunità non vuol dire che gli Stati si possano elevare e considerarsi superiori rispetto alla legge.

Ma rimane irrisolta la questione su come agire in caso di violazione di una norma imperativa di diritto internazionale a tutela dei diritti fondamentali, per far sì che essa concili con il diritto degli Stati ad invocare il principio di immunità giurisdizionale.

Il caso Ferrini porta ad una variazione della dottrina prevalente in materia, essendo la giurisprudenza internazionale più favorevole a far valere il principio di immunità dalla giurisdizione rispetto alla tutela dei diritti umani, intesa quest'ultima come possibilità per il signor Ferrini di ottenere un risarcimento a seguito dei danni sopportati.

Sebbene si possa pensare che le atrocità naziste perpetrate durante la Seconda guerra mondiale siano un abuso di potere sovrano e che in quanto tali, la Germania non possa godere del suo diritto all'immunità, ci si sbaglia a credere che la situazione sia così facilmente risolvibile.

In particolare, per ciò che riguarda l'ambito dei crimini internazionali e la loro riparazione, quindi in relazione al caso Ferrini, *l'Institut de droit international* sulla competenza universale in materia civile sostiene che "l'immunità degli stati non dovrebbe privare le vittime del loro diritto alla riparazione".²⁷

I punti di vista rimangono quindi due: una scuola di pensiero sostiene che, seppur avvenga una violazione grave dei diritti fondamentali, l'immunità dalla giurisdizione resti un diritto invocabile dagli Stati; l'altra invece valorizza la difesa dei diritti umani e la posiziona su un gradino superiore rispetto al principio di immunità giurisdizionale.

Bisogna quindi trovare una soluzione a questo contrasto, cosa resa ancora più difficile se si considera che, ad oggi, non esiste una norma internazionale sull'immunità dello Stato che protegga gli Stati stranieri dalle controversie in materia di diritti umani; tale situazione crea quindi un contesto totalmente nuovo, senza precedenti esempi che potrebbero risolvere la questione o, quantomeno, orientarla.

²⁷ Ronzitti, N., *Diritto internazionale*. Torino. (2019) p. 160

Il caso Ferrini e la posizione italiana in materia di immunità dello Stato e gravi violazioni dei diritti umani si allontanano dalla posizione della maggioranza degli Stati ma rappresentano il primo esempio di opposizione al principio d'immunità giurisdizionale e un'occasione, per il diritto internazionale, di evolversi in una prospettiva più umano-centrica rispetto ad una stato-centrica.

CAPITOLO II

LA QUESTIONE DEL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE VITTIME DI CRIMINI DI GUERRA

2.1 Premessa

Il secondo capitolo rappresenta il nucleo principale dell'intera tesi poiché è nelle successive pagine che verranno analizzati il caso Ferrini e la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana. La descrizione del caso Ferrini e del suo sviluppo sono essenziali per comprendere l'inizio del contenzioso tra i due Stati e la questione dei risarcimenti per le vittime italiane del regime nazista.

Gli attori che entrano in scena non sono solo la Corte internazionale di Giustizia e la Corte costituzionale italiana, già accennate nei capitoli precedenti, ma anche la Corte di Cassazione e il Tribunale di Firenze avranno un ruolo fondamentale nell'intera vicenda, perché da essi parte la giurisprudenza che dà origine al contenzioso internazionale.

La posizione italiana secondo cui il principio di immunità giurisdizionale non può valere anche nel caso di crimini internazionali, sebbene atti *iure imperii*, porta la Germania ad adire la CIG la quale, con la storica sentenza del 2012, impone ai giudici italiani di adeguarsi al suo volere.

2.2 Il caso Ferrini

Al termine della Seconda guerra mondiale il tribunale di Norimberga condannò i principali responsabili politici della deportazione e dello sfruttamento di milioni di persone, considerati crimini contro l'umanità.²⁸

In particolare, i cittadini italiani furono gli ultimi prigionieri ad essere rimpatriati dai Lager e anche se buona parte rientrò a casa, sebbene in condizioni pietose, almeno 50 mila morirono nel Reich di fame, malattie, violenze e bombardamenti.²⁹

²⁸ Merazzi, V., (2014). Dopo la decisione della Corte costituzionale le cause contro la Germania ripartono [online] Centro Studi schiavi di Hitler, [consultato il 5 agosto 2022]. Disponibile da: <http://www.schiavidihitler.org/?p=636>

²⁹ ibid

Un cittadino italiano, di nome Luigi Ferrini, fu catturato dai nazisti nell'agosto del 1944 nei pressi di Arezzo; fu deportato in Germania, costretto a lavorare per una fabbrica di munizioni tedesca e il 20 aprile 1945 fu trasferito nel campo di concentramento di Kahla.³⁰

Il 23 settembre 1998 Ferrini ha intentato un'azione legale contro la Germania presso il Tribunale di Arezzo per ottenere il risarcimento dei danni psicologici e fisici subiti a causa della sua cattura e della sua deportazione. La Germania ha invocato il principio di immunità giurisdizionale in base alla norma internazionale consuetudinaria che prevede l'immunità dalla giurisdizione davanti ai tribunali nazionali stranieri per le sue attività *iure imperii*.³¹

Ha inizio così la controversia tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana.

Il caso Ferrini si pone come pioniere nelle richieste di risarcimento per le vittime italiane del regime nazista e porta allo sviluppo di due visioni diverse sul principio di immunità statale e la tutela degli individui in caso di gravi violazioni di diritti umani.

Nonostante siano passati dieci anni dalla sentenza della Corte Internazionale di giustizia, resta aperto ancora oggi il contenzioso tra Germania e Italia in merito alla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle vittime di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich.³²

2.3 Gli accordi stipulati tra Germania e Italia alla fine della Seconda guerra mondiale

Con il trattato di pace (Accordo di Parigi) del 10 febbraio 1947 stipulato tra l'Italia e gli Alleati, lo Stato italiano aveva rinunciato a qualsiasi richiesta di risarcimento, sia da parte del governo che da parte di singoli cittadini,³³ nei

³⁰ Focarelli, C., (2005). Denying Foreign State Immunity for Commission of International Crimes: The Ferrini Decision p. 951 [online] Cambridge University Press, [consultato il 5 agosto 2022]. Disponibile da: https://www.jstor.org/stable/3663405#metadata_info_tab_contents

³¹ ibid

³² Dellasette, F., (2022). Immunità e crimini internazionali: il caso Germania contro Italia [online] Msoi The Post, [consultato il 30 agosto 2022] Disponibile da: <https://www.msoithepost.org/2022/05/09/immunita-e-crimini-internazionali-il-caso-germania-contro-italia/>

³³ Focardi F., Klinkhammer L., (2009). Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

confronti della Germania per i danni subiti dai cittadini italiani durante la Seconda guerra mondiale.

Infatti, l'art. 77 comma 4 imponeva all'Italia la rinuncia a qualsiasi tipo di rivendicazione nei confronti dello Stato tedesco per fatti accaduti durante il periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.³⁴

In questo modo si evitò che anche altri Paesi, i cui cittadini erano stati deportati e sfruttati dal Terzo Reich, richiedessero alla Germania, materialmente ed economicamente distrutta, di pagare i risarcimenti per le loro vittime.

Tuttavia, all'inizio del 1961 la situazione iniziò a cambiare, anche grazie alle richieste avanzate da altri paesi europei che convinsero l'Italia ad intentare delle azioni sia sul piano nazionale che internazionale per ottenere indennizzi da parte della Repubblica federale.³⁵

Nel giugno del 1961 Italia e Germania arrivarono alla firma di un accordo italo-tedesco che stanziava 40 milioni di marchi per i cittadini italiani che "per ragioni di razza, fede o ideologia erano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista".³⁶

Purtroppo, la maggior parte delle vittime del nazismo furono escluse da tale riparazione.

Infatti, tra il 1964 e il 1967 una commissione italiana decise chi potesse beneficiare di tale accordo, e definì come suddividere l'indennizzo tedesco, arrivando a stabilire che gli aventi diritto dovessero essere gli ex partigiani, coloro che erano stati in campi di concentramento o sterminio e coloro che avevano partecipato attivamente alla resistenza.

Esclusi da tali requisiti rimasero gli internati militari italiani (IMI), migliaia di partigiani e i parenti dei civili inermi assassinati dai reparti della Wehrmacht in Italia.³⁷

³⁴ Focardi F., Klinkhammer L., (2009). p. 12 Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

³⁵ Focardi F., Klinkhammer L., (2009). Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

³⁶ ibid

³⁷ ibid

Venivano anche esclusi i deportati che nell'Italia del dopoguerra erano stati condannati per collaborazionismo con i tedeschi.³⁸

Uno dei problemi maggiori della commissione fu quello di definire il concetto di 'campi di concentramento' e di decidere se i campi di internamento e i campi di polizia di transito potessero rientrare nella categoria; alla fine vennero considerati come tali i KZ, indicati come quei campi "sottoposti alla vigilanza e al controllo della organizzazione delle SS o della Gestapo", e i campi di sterminio veri e propri.³⁹

La commissione adottò 323.731 deliberazioni: 12.673 favorevoli alla concessione di un indennizzo, 311.058 negative: fra i giudizi favorevoli, 8.275 riguardavano ex deportati civili, 3.321 ex deportati razziali e solo 1.077 ex internati militari.⁴⁰

Tra gli IMI solo mille riuscirono ad ottenere un indennizzo, mentre più di 260 mila domande furono trascurate.⁴¹

Grazie alla legge sulle pensioni di guerra del 1959 e a quella sui danni di guerra del 1953, che si applicavano però solo ai "fatti di guerra", altre vittime italiane riuscirono ad ottenere un indennizzo, ma la maggior parte rimase nuovamente esclusa.⁴²

Uno sviluppo ci fu nel 1954 a seguito dell'introduzione della pensione d'invalidità, di cui però poterono beneficiare solo i cittadini italiani che avevano subito una perdita della capacità lavorativa del trenta per cento almeno e che fossero in "condizioni di bisogno economico".⁴³

Tuttavia, proprio a seguito delle richieste di risarcimento avanzate da altre nazioni, l'Italia, e in particolare tre associazioni italiane di vittime del

³⁸ Focardi F., Klinkhammer L., (2009) p. 21 Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

³⁹ Focardi F., Klinkhammer L., (2009). Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴⁰ Focardi F., Klinkhammer L., (2009) p. 23 Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴¹ Focardi F., Klinkhammer L., (2009). Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴² Focardi F., Klinkhammer L., (2009) p. 14 Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴³ ibid

nazional-socialismo, Aned, Anei e Uci, si attivarono per far ottenere anche ai loro cittadini dei risarcimenti per i danni subiti.

Nel 1958, per evitare di rovinare le relazioni diplomatiche con l'Italia, il Ministero degli affari esteri tedesco ammise per la prima volta la possibilità di concedere degli indennizzi a cittadini italiani "per motivi umanitari" ma non per i partigiani e i prigionieri di guerra (gli IMI).⁴⁴

Fino al 1953 non era certo che la Repubblica federale potesse appellarsi alla clausola della rinuncia italiana sancita nell'art. 77 del trattato di Parigi; tuttavia, l'accordo sui debiti esteri tedeschi del 1953 affermò che la Germania dovesse considerare obbligatoriamente la rinuncia dell'Italia presente nell'accordo del 1947 poiché tale clausola entrò "a far parte integrante dell'ordine giuridico tedesco".⁴⁵

Tuttavia, lo Stato italiano, proprio per non approvare la rinuncia sancita nell'art. 77, non ratificò l'accordo di Londra fino al 1966.⁴⁶

L'Italia sostenne che avrebbe firmato l'Accordo di Londra solo se i governi francese, americano e inglese avessero adottato un'interpretazione favorevole dell'art. 77 che avrebbe quindi permesso allo Stato italiano di avanzare richieste di indennizzo alla Germania.⁴⁷

Sebbene nell'accordo di Parigi del 1947 l'Italia avesse rinunciato a qualsiasi tipo di risarcimento, la Repubblica federale tedesca promise di pagare il danno dell'occupazione bellica nei confronti dell'Italia in un futuro trattato di pace in cui sarebbe stato definito il destino della Germania allora divisa.⁴⁸

Tra il 1959 e il 1964, il governo federale tedesco dichiarò, in base agli accordi bilaterali, che avrebbe risarcito 11 paesi dell'Europa occidentale e mise 40 milioni di marchi a disposizione delle persone che "per razza, fede religiosa, motivi ideologici erano stati colpiti da atti di persecuzione del nazional-socialismo".⁴⁹

⁴⁴ Focardi F., Klinkhammer L., (2009) p. 17 Quale risarcimento alle vittime del nazional-socialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴⁵ Focardi F., Klinkhammer L., (2009) p. 13 Quale risarcimento alle vittime del nazional-socialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [online] Rete parri [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

⁴⁶ ibid

⁴⁷ ibid

⁴⁸ ibid

⁴⁹ Hammermann G., (2007) p. 545 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

La distribuzione del denaro venne affidata al governo italiano, che decise che ad ottenere il risarcimento fossero gli ex detenuti dei campi di concentramento.⁵⁰

Nel 1998 il governo tedesco istituì la Fondazione federale per il risarcimento dei lavoratori forzati del periodo nazionalsocialista⁵¹ che però costituì una soluzione parziale del problema, poiché solo una ridotta categoria di individui poté beneficiarne.

Nel 2000, l'Organizzazione mondiale per le migrazioni (IOM) pensò di includere gli internati militari italiani nel programma di risarcimento, poiché essi erano stati ridotti allo stato di prigionieri civili e poiché avevano subito condizioni di vita e di lavoro catastrofiche ma nel 2001 invece delle 75.000 domande preventivate, ne arrivarono 160.000⁵², e ciò implicò l'esclusione di quasi tutte.

Quando vennero definite con esattezza le "condizioni di vita particolarmente cattive", mantennero il diritto al risarcimento solo gli internati che erano stati deportati nei campi di concentramento.⁵³

Di fronte al rifiuto dello Stato tedesco di pagare ulteriori indennizzi ai cittadini italiani, le vittime non ancora risarcite hanno adito diversi organi giurisdizionali: la Corte costituzionale federale, il Tribunale amministrativo di Berlino, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte penale internazionale e infine i tribunali italiani.⁵⁴

Nel 2004 la Corte suprema di Cassazione della Repubblica italiana decise che "nel caso di crimini internazionali gli ex internati militari italiani possono chiamare in giudizio la Repubblica federale tedesca anche dinanzi ai tribunali italiani".⁵⁵

Tuttavia, la Germania si attivò fin dalla fine della Seconda guerra mondiale per risarcire le vittime che il regime nazista aveva causato e sebbene molto

⁵⁰ Hammermann G., (2007) p. 545 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

⁵¹ Hammermann G., (2007) p. 547 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

⁵² Hammermann G., (2007) p. 549 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

⁵³ ibid

⁵⁴ Hammermann G., (2007) p. 552 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

⁵⁵ Hammermann G., (2007) p. 554 Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani [online] studi e ricerche [consultato il 15 settembre 2022] Disponibile da: http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

individui siano rimasti senza alcun indennizzo, non si può parlare di una mancanza di riparazioni.

Il governo italiano decise di utilizzare una parte dei soldi destinata alle vittime per la ricostruzione post-bellica⁵⁶, ma la Germania rispettò i trattati stipulati alla fine della guerra.

Sebbene lo sforzo dell'Italia di far indennizzare i propri cittadini tramite la sentenza n. 238 sia ammirevole, non si può parlare di irresponsabilità della Germania, né tantomeno di un obbligo tedesco a pagare ulteriori riparazioni. Ad oggi non tutte le vittime italiane del nazismo sono state risarcite: a seguito della sentenza Ferrini del 2004, nel dibattito sulle riparazioni non è mai stato specificato quale particolare categoria ne possa beneficiare.

Si può supporre che chi ha già ottenuto un indennizzo da parte della Germania sia escluso dalla possibilità di ricevere un ulteriore pagamento e che quindi un risarcimento spetti solo a quelle vittime che non l'hanno ricevuto in passato.

2.4 La controversia tra Germania e Italia di fronte alla Corte internazionale di giustizia

Per capire le motivazioni che hanno spinto la Germania ad avviare un procedimento contro l'Italia, è bene analizzare con attenzione il caso Ferrini e le conseguenze che ha avuto e continua ad avere a livello internazionale. Per riuscire ad ottenere un risarcimento per i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale, il signor Ferrini si rivolge inizialmente al Tribunale di Arezzo e poi a quello di Firenze, chiedendo che la Germania sia condannata a risarcirgli i danni morali e materiali subiti durante il periodo di prigionia, a causa dei trattamenti disumani cui egli era stato sottoposto. Entrambi i tribunali dichiarano però il difetto di giurisdizione del giudice italiano, che non ha quindi il potere di decidere sulla questione, e giustificano la loro scelta sostenendo che la domanda avanzata da Ferrini trovi il suo fondamento in fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della sua sovranità (dunque atti *iure imperii*) e che, pertanto, la controversia

⁵⁶ Weiler J., (2021) Germany v Italy: Jurisdictional Immunities [online] EjiL:Talk [consultato il 5 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/germany-v-italy-jurisdictional-immunities-redux-and-redux-and-redux/>

sia sottratta alla cognizione dello Stato territoriale in base al principio dell'immunità funzionale.⁵⁷

Tuttavia, qualche anno dopo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano la giurisdizione del giudice italiano, adottando quindi una posizione esattamente contraria rispetto a quella dei due tribunali italiani e sostenendo che in caso di crimini internazionali uno Stato straniero non possa godere della sua immunità.

La Corte di Cassazione afferma inoltre, nella sentenza dell'11 marzo 2004 n. 5044, che "il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento giuridico internazionale; l'affermarsi di tale principio non può non riflettersi sulla portata di altri principi, in particolare, sulla sovrana uguaglianza degli Stati, cui è legata l'immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Non c'è dubbio che l'antinomia debba essere risolta dando prevalenza alle norme di rango più elevato".⁵⁸

Come era prevedibile, la Germania non accoglie la visione italiana e nel dicembre 2008 la Repubblica Federale di Germania avvia un procedimento davanti alla Corte Internazionale di Giustizia contro la Repubblica Italiana, sostenendo che essa "non ha rispettato l'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco".⁵⁹

Qualche anno dopo, il 3 febbraio 2012, la CIG emette la sentenza che condanna l'Italia per violazione della norma internazionale sull'immunità giurisdizionale dello stato estero, e dispone che "la Repubblica Italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità riconosciuta alla

⁵⁷ Casu, S., (2018). La (mancata) riparazione ai crimini nazisti: il caso Germania-Italia [online] *Ius in itinere*, [consultato il 2 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.iusinitinere.it/la-mancata-riparazione-ai-crimini-nazisti-caso-germania-italia-7252>

⁵⁸ AA.VV. (2021). Remedies against immunity) Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014, p. 7 [online] Springer, [consultato il 3 settembre 2022] Disponibile da: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-62304-6>

⁵⁹ (2008). Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening) [online] ICJ, [consultato il 4 settembre 2002] Disponibile da: <https://www.icj-cij.org/en/case/143>

Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci ”.⁶⁰

Il Parlamento italiano si adegua alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia, adottando nel 2013 la legge n. 5, con la quale la Repubblica italiana si allinea alla regola dell’immunità dello Stato per tutti gli atti *iure imperii*, crimini di guerra inclusi.⁶¹

2.5 La sentenza della Corte internazionale di Giustizia

Il 23 dicembre 2008 la Repubblica federale di Germania adisce la Corte internazionale di Giustizia contro lo Stato italiano.

La Germania ritiene l’Italia responsabile della violazione del suo principio di immunità giurisdizionale.⁶²

L’Italia, per difendersi, usa tre argomenti principali: in primo luogo sostiene che secondo il diritto internazionale consuetudinario non vale il principio di immunità giurisdizionale in caso di atti quali l’omicidio, danni personali o ai beni, anche nel caso in cui si tratti di attività *iure imperii*.

In secondo luogo, l’Italia ritiene che proprio a causa della gravità degli atti compiuti, qualificabili come crimini internazionali e in contrasto con norme di *ius cogens*, l’immunità giurisdizionale non possa essere invocata.⁶³

Infine, i meccanismi istituiti dalla Germania nel 1961 e nel 2000 per risarcire le vittime, non hanno comunque permesso a molte di loro la possibilità di ottenere il risarcimento per i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale,⁶⁴ lasciandole quindi prive di ogni tipo di riparazione.

La sentenza del 2012 della CIG difende il punto di vista tedesco e obbliga l’Italia ad adottare delle misure che rendano inapplicabili le decisioni già emanate in contrasto con il principio di immunità dalla giurisdizione dello stato tedesco.⁶⁵

⁶⁰ Rancan, M., G., (2014). Immunità dello Stato estero per crimini internazionali e diritto di accesso al giudice: la parola alla Corte Costituzionale [online] *Questione Giustizia*, [consultato il 6 settembre 2022] Disponibile da:

https://www.questionegiustizia.it/articolo/immunita-dello-stato-estero-per-crimini-internazio_11-02-2014.php

⁶¹ *ibid*

⁶² (2020). Immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione civile, p. 49 [online] *Unimc*, [consultato l’11 settembre 2022]

Disponibile da: <https://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2020/22099/files/le-fonti-del-diritto-internazionale.-in-4/corte-internazionale-di-justizia-sent.-3-febbraio-1>

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid*

La Corte internazionale di giustizia ha dato ragione alla Germania, contraddicendo apertamente la giurisprudenza Ferrini e affermando che "in base al diritto internazionale consuetudinario nella sua forma attuale, uno Stato non è privato dell'immunità per il fatto di essere accusato di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani".⁶⁶

La Corte dell'Aja ha affermato inoltre che le norme di *ius cogens* e quelle dell'immunità statale non sono in conflitto poiché operano a livelli diversi: infatti, le norme sull'immunità "hanno carattere procedurale e si limitano a stabilire se i tribunali di uno Stato possano o meno esercitare la giurisdizione nei confronti di un altro Stato", e non affrontano la questione se la condotta attorno alla quale ruota il procedimento sia stata o meno legittima.⁶⁷

La Corte internazionale, quindi, non accoglie la tesi della Cassazione italiana, secondo cui le norme internazionali poste a tutela dei diritti umani fondamentali prevalgono sulla norma consuetudinaria sull'immunità, poiché hanno un grado più elevato e hanno assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principi fondamentali, per il loro contenuto di meta-valore.⁶⁸

La Corte internazionale di giustizia, tramite la sentenza del 2012, ha dichiarato che l'Italia ha violato l'immunità giurisdizionale di cui gode la Germania, consentendo la presentazione di richieste di risarcimento civile basate su violazioni del diritto umanitario internazionale da parte del Terzo Reich tra il 1943 e il 1945, e che l'Italia ha inoltre violato l'immunità della Germania adottando misure esecutive contro le proprietà tedesche, come ad esempio per Villa Vigoni, sul lago di Como, ove ha sede un centro culturale tedesco.⁶⁹

A seguito della sentenza della Corte internazionale di giustizia, l'Italia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza internazionale e pochi mesi dopo adotta la legge n. 5/2013 con

⁶⁶ AA.VV. (2021). Remedies against immunity) Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014, p. 9 [online] Springer, [consultato il 3 settembre 2022] Disponibile da: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-62304-6>

⁶⁷ *ibid*

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ *ibid*

cui la Repubblica italiana aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni del 2004, che impone ai giudici di dichiarare il difetto di giurisdizione nei giudizi civili in corso e che consente di revocare le sentenze già passate in giudicato con le quali si era ammessa l'azione civile nei confronti della Germania.⁷⁰

Sembra possibile quindi ritenere la questione conclusa, ma nel 2014 si assiste a una svolta nella controversia Germania c Italia, che porta nuovamente in scena la questione degli indennizzi per le vittime italiane non ancora risarcite.

2.6 La sentenza della Corte costituzionale e il problema dell'adeguamento in Italia

A seguito della sentenza della Corte internazionale di giustizia, la questione sui risarcimenti per le vittime italiane del regime nazista sembrava ormai conclusa.

Tuttavia, parte fondamentale della controversia tra Italia e Germania risiede nei problemi di costituzionalità che si sviluppano in seguito alla sentenza del 2012.

La sentenza della CIG si pone infatti in contrasto con il principio fondamentale della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost.⁷¹

Si sviluppa perciò uno scontro tra la consuetudine internazionale che garantisce l'immunità della Germania e il controlimite costituito dal diritto alla tutela giurisdizionale nel caso di grave violazione di diritti fondamentali.⁷²

⁷⁰ Lamarque, E., La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere, p. 79 [online] *Questione Giustizia*, [consultato il 6 settembre 2022] Disponibile da: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210#:~:text=Ora%2C%20invece%2C%20la%20Corte%20costituzionale,crimini%20commessi%20dal%20regime%20nazista

⁷¹ Meloni, C., (2014). La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero [online] *Diritto penale contemporaneo*, [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

⁷² Lamarque, E., La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere, p. 79 [online] *Questione Giustizia*, [consultato il 6 settembre 2022] Disponibile da: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210#:~:text=Ora%2C%20invece%2C%20la%20Corte%20costituzionale,crimini%20commessi%20dal%20regime%20nazista

È un giudice di Firenze di primo grado a notare tale contrasto e ad opporsi alla decisione del giudice internazionale chiamando così in gioco la Corte costituzionale italiana,⁷³ la quale, analizzata la situazione, risolve le questioni di legittimità attivando per la prima volta i cosiddetti "controlimiti" dell'ordinamento a difesa di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, ovvero quello della tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini nazisti.⁷⁴

Sono tre le questioni di legittimità costituzionale che violano il diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2 e 24 della Costituzione:⁷⁵

- la regola del diritto internazionale generale consuetudinario, come interpretata dalla CIG, nella parte in cui afferma l'assenza di giurisdizione degli atti commessi dalle forze armate tedesche⁷⁶
- l'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui impone al giudice italiano di negare la propria giurisdizione per atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona⁷⁷
- l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013 n. 5 nella misura in cui impone al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi riguardanti i crimini internazionali e di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato⁷⁸.

⁷³ Lamarque, E., La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere, p. 79 [online] *Questione Giustizia*, [consultato il 6 settembre 2022] Disponibile da: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210#:~:text=Ora%2C%20invece%2C%20la%20Corte%20costituzionale,crimini%20commessi%20dal%20regime%20nazista

⁷⁴ Russo, D., La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale [online] *Osservatorio sulle fonti*, [consultato il 7 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238-del-2014-la-consulta-attiva-i-qcontrolimitiq-allingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale>

⁷⁵ ibid

⁷⁶ Zanghi, C., (2016). Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? [online] *Federalismi*, [consultato l'8 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgjurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

⁷⁷ Meloni, C., (2014). La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero [online] *Diritto penale contemporaneo*, [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

⁷⁸ Russo, D., La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale [online] *Osservatorio sulle fonti*, [consultato il 7 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238-del-2014-la-consulta-attiva-i-qcontrolimitiq-allingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale>

La teoria dei controlimiti blocca la capacità del rinvio dell'art. 10 Cost., impedendo l'ingresso nell'ordinamento italiano di norme del diritto internazionale in contrasto con il sistema di valori consacrati dalla Costituzione, in particolare con l'art. 2 e 24 Cost.⁷⁹.

Mentre il primo tutela i diritti inviolabili dell'uomo, il secondo assicura ad ognuno la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti ed interessi legittimi.⁸⁰

Il primo problema sollevato dal Tribunale di Firenze riguarda la regola sull'immunità dalla giurisdizione: tale principio fa parte del diritto internazionale generale non scritto e consuetudinario (ovvero il diritto internazionale generalmente riconosciuto) che entra nell'ordinamento italiano quasi automaticamente tramite l'art. 10 comma 1 Cost.⁸¹

Sebbene si possa pensare che, tramite l'art. 10, primo comma Cost. sia obbligatorio far entrare nell'ordinamento italiano qualsiasi norma di diritto internazionale, non è così: infatti, tale articolo afferma che "le norme internazionali consuetudinarie entrano nell'ordinamento italiano ponendosi sul medesimo piano delle norme costituzionali, salvo che esse contrastino con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o attentino ai diritti inalienabili della persona umana."⁸²

La norma sull'immunità rappresenta un esempio di principio in contrasto con i valori fondamentali della Costituzione italiana ed è per questo motivo che, secondo il Tribunale di Firenze, tale regola non può essere ammessa.

C'è un secondo ostacolo che bisogna superare, poiché esiste una norma internazionale, contenuta nell'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, che impone l'obbligo di rispettare le sentenze emesse dalla Corte internazionale di Giustizia.

⁷⁹ Meloni, C., (2014). La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero [online] Diritto penale contemporaneo, [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

⁸⁰ (1947), *Costituzione della Repubblica italiana*, art. n. 2, art. n. 24

⁸¹ Zanghi, C., (2016). Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? [online] Federalismi, [consultato l'8 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.federalismi.it/AppIOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

⁸² (1947), *Costituzione della Repubblica italiana*, art. n. 10

Tale art. 94 obbliga “tutti gli organi dello Stato ad adattarsi a tutte le sentenze della CIG ma obbliga le giurisdizioni italiane, unicamente nella misura nella quale non sia incompatibile con la Costituzione”.⁸³

È dunque necessario dichiarare incostituzionale l’art. 1 della legge 848 del 1957 nella parte in cui immette nell’ordinamento l’art. 94 dello Statuto Nazioni Unite che obbliga il giudice italiano ad adattarsi alla sentenza della CIG del 3 febbraio 2012, secondo cui vale la giurisdizione di uno Stato straniero, anche se responsabile di atti contro l’umanità e crimini di guerra.⁸⁴ Lo stesso obbligo viene imposto dall’art. 3 della legge n. 5 del 2013 di adesione alla Convenzione dell’ONU del 2004, che obbligando i giudici italiani a adattarsi alla sentenza della CIG, si pone in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana e che perciò deve essere dichiarato anticostituzionale.

Un’altra parte del problema riguarda l’applicazione delle norme internazionali nel tempo: taluni affermano che la competenza della Corte costituzionale non può estendersi al diritto internazionale consuetudinario esistente prima dell’entrata in vigore della Costituzione e ciò comporta che la Corte possa giudicare solo le norme di diritto internazionale nate dopo l’entrata in vigore della Carta costituzionale poiché quelle già esistenti sono da considerare come conformi alla Costituzione Italiana.⁸⁵

Altri però affermano che tale distinzione non possa valere e per sostenere tale tesi si avvalgono dell’art. 134 Cost. e dell’art. 1 della legge del 9 febbraio 1948 n. 1 che elencano i vari problemi di legittimità costituzionale senza fare distinzioni tra le norme anteriori alla Costituzione e quelle scritte dopo.⁸⁶

È bene ricordare inoltre che si sta parlando di regole consuetudinarie non scritte, suscettibili di evolversi e modificarsi in base al cambiamento del diritto internazionale, ed è perciò insensato distinguere quelle anteriori o posteriori alla Costituzione.

⁸³ Zanghi, C., (2016). Un nuovo limite all’immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? [online] Federalismi, [consultato l’8 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

⁸⁴ ibid

⁸⁵ ibid

⁸⁶ ibid

Questo discorso vale soprattutto per il principio di immunità giurisdizionale, che come viene spiegato nel primo capitolo, all'inizio godeva di un carattere assoluto ma è stato poi limitato dalla teoria dell'immunità ristretta, ammessa cioè solo per gli atti *iure imperii*.

Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza 238, ritiene la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Firenze infondata.

Secondo la Corte, se c'è un contrasto tra i principi della Costituzione e una consuetudine internazionale, la corrispondente norma di adattamento non viene prodotta, per cui il problema di sindacarne la validità non si pone.⁸⁷

La Corte costituzionale decide che la norma sull'immunità dalla giurisdizione entra nel sistema giuridico italiano ma non nella sua totalità: viene infatti esclusa la parte che entra in contrasto con i principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona, nel caso specifico in questione per ciò che riguarda i crimini di guerra e contro l'umanità, contrari agli articoli 2 e 24 Cost.⁸⁸

Quindi, la Corte costituzionale italiana non si adegua all'interpretazione che la Corte internazionale di giustizia dà di questa norma, poiché afferma che non subisca alcun limite.

Con tale decisione, la Corte vuole far comprendere come la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo rappresenta un limite all'entrata nell'ordinamento italiano di norme internazionali che configgono con essa.

La Corte costituzionale afferma infatti che, a causa dell'impossibilità per le vittime di ottenere una tutela per equivalente, il diritto alla tutela giurisdizionale avrebbe subito un "sacrificio totale" e "del tutto sproporzionato".⁸⁹

"Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di

⁸⁷ Gradoni, L., (2014). Corte costituzionale italiana e Corte internazionale di Giustizia in rotta di collisione sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile [online] Sidi Blog, [consultato il 6 settembre 2022] Disponibile da: <http://www.sidiblog.org/2014/10/27/corte-costituzionale-italiana-e-corte-internazionale-di-justizia-in-rotta-di-collisione-sullimmunita-dello-stato-straniero-dalla-giurisdizione-civile/>

⁸⁸ ibid

⁸⁹ Russo, D., La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale [online] Osservatorio sulle fonti, [consultato il 7 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238-del-2014-la-consulta-attiva-i-qcontrolimitiq-allingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale>

diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 Cost., riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero”⁹⁰

In seguito dell'accettazione del punto di vista della Corte costituzionale per cui la norma sull'immunità statale non entra nell'ordinamento italiano solo nella parte in cui contrasta con i principi fondamentali della Costituzione, anche le altre questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sono state accettate.⁹¹

A seguito dell'analisi che è stata fatta nelle pagine precedenti circa la sentenza della Corte costituzionale, è facile comprendere come essa rappresenti un traguardo importante, non solo nel diritto interno, ma anche a livello internazionale.

Utilizzando per la prima volta i controlimiti, la C. cost. afferma in modo deciso che i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, in particolare quelli sanciti dall'artt. 2 e 24 Cost., costituiscono un "limite all'ingresso" delle norme internazionali generalmente riconosciute, poiché sono "elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, e dunque sottratti anche alla revisione costituzionale”.⁹²

Non solo si assiste quindi per la prima volta all'uso della teoria dei controlimiti, ma si profila per le vittime del regime nazista la possibilità di ottenere un risarcimento per le violenze subite.

La sentenza del 2014 non equivale però ad una certezza circa i pagamenti delle riparazioni, poiché la Germania non ha mutato la propria posizione e si rifiuta di pagare i risarcimenti domandati dallo Stato italiano, sostenendo di aver già indennizzato le vittime del Reich tramite gli accordi post-bellici.

⁹⁰ Meloni, C., (2014). La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero [online] Diritto penale contemporaneo, [consultato il 9 settembre 2022] Disponibile da: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

⁹¹ Zanghì, C., (2016). Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? [online] Federalismi, [consultato l'8 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.federalismi.it/App/OpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdel%2B2014%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

⁹² Russo, D., La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale [online] Osservatorio sulle fonti, [consultato il 7 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivio-rubriche-2014/fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238-del-2014-la-consulta-attiva-i-qcontrolimiti-qallingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale>

Nonostante l'esito ancora incerto, alla Corte costituzionale bisogna riconoscere il merito di aver saputo difendere le proprie convinzioni anche in seguito alla decisione dei giudici della Corte internazionale di giustizia.

Sebbene ciò non abbia comunque, almeno al momento, permesso concretamente alle vittime del nazismo di ottenere dei soldi, la sentenza n. 238 apre almeno uno spiraglio di possibilità, che fin dagli anni Novanta, a partire dalle richieste del signor Ferrini non aveva avuto modo di esistere.

Tuttavia, la sentenza del 2014 presenta dei limiti che, secondo alcuni, potrebbero renderla meno efficace e rivoluzionaria.

Un elemento che potrebbe circoscrivere la portata dei principi in essa affermati è costituito dal fatto che, sia la Germania, sia la Corte internazionale di Giustizia hanno ammesso pubblicamente la commissione dei crimini internazionali da parte del regime nazista.⁹³

Un altro limite che caratterizza tale sentenza è il fatto che essa non può essere considerata espressione del principio della giurisdizione civile universale poiché, le questioni oggetto del giudizio di legittimità costituzionale riguardavano l'applicabilità nell'ordinamento interno della norma sull'immunità statale in relazione alla commissione di crimini internazionali avvenuti sul territorio nazionale e nei confronti di cittadini italiani, con esclusione quindi di situazioni giuridiche non aventi tali specifiche caratteristiche.⁹⁴

La sentenza in questione rappresenta sicuramente un passo coraggioso ma, forse, non strettamente necessario.

Infatti, per evitare che il contenzioso tra Germania e Italia si sviluppasse ulteriormente, la Corte costituzionale avrebbe potuto limitarsi ad adottare una pronuncia "monitoria" nei confronti dell'esecutivo, rigettando le questioni di costituzionalità proposte dal Tribunale di Firenze, e cercando di

⁹³ Pustorino, P., (2015). La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della giurisprudenza italiana, p. 52 [online] Riviste web Il Mulino, [consultato l'11 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/79566>

⁹⁴ Pustorino, P., (2015). La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della giurisprudenza italiana, p. 51 [online] Riviste web Il Mulino, [consultato l'11 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/79566>

convincerlo a trovare un accordo capace di ottenere forme alternative di compensazione dei danni subiti dai ricorrenti.⁹⁵

In tal modo, sarebbe stata avviata la strada della mediazione e del dialogo e tale decisione avrebbe probabilmente potuto garantire una migliore prospettiva di soddisfazione dei diritti fatti valere dalle vittime ancora in attesa di un risarcimento.⁹⁶

A seguito della sentenza della Corte costituzionale italiana non si è formata una consuetudine internazionale che prevede un'eccezione all'immunità statale nel caso di crimini internazionali.

L'opinione di Italia e Grecia rimangono quindi isolate, senza che si possano creare i due elementi costitutivi di una consuetudine, ovvero l'*opinio juris*, la convinzione generale che un determinato comportamento sia conforme a diritto e la *diuturnitas*, la ripetizione costante di un comportamento da parte della maggior parte dei soggetti di diritto internazionale.⁹⁷

Dunque, seppure tale sentenza rappresenti un tentativo importante per far ottenere delle riparazioni alle vittime non ancora risarcite, la sua portata è limitata e resta la convinzione generale che anche in caso di crimini internazionali vale il principio di immunità statale.

Tuttavia, a distanza di anni la Corte costituzionale continua a sostenere che l'importanza dei diritti umani e della loro tutela deve prevalere sul principio d'immunità nel caso di gravi violazioni di diritti fondamentali.

Per sostenere la propria posizione la Corte non si avvale della sola teoria dei controlimiti, ma utilizza anche numerosi trattati internazionali concernenti i crimini di guerra.

L'art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga afferma che la sottoposizione dei civili ai lavori forzati può costituire un crimine di guerra; anche l'art. 3 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda

⁹⁵ De Sena, P., (2014). Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale [online] Sidiblog, [consultato il 10 settembre 2022] Disponibile da: <http://www.sidiblog.org/2014/10/30/spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-2382014-della-corte-costituzionale/>

⁹⁶ ibid

⁹⁷ Ronzitti, N., *Diritto internazionale*. Torino, (2019). p. 178

e l'art 78 dello Statuto della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 affermano lo stesso principio.⁹⁸

È evidente quindi che si crei un contrasto tra i due principi esistenti nel sistema giuridico internazionale: l'immunità dalla giurisdizione degli atti *iure imperii* e il divieto di commettere crimini internazionali anche in caso di guerra, ma la Corte sostiene che tale contrasto possa essere risolto dando prevalenza al secondo principio in funzione della sua natura di norma imperativa.⁹⁹

Sebbene la controversia riguardi specificatamente la Germania e l'Italia, le motivazioni che spingono questi due Stati a scontrarsi da più di dieci anni sono di interesse pubblico e riguardano i diritti fondamentali di tutti gli individui, non solo dei cittadini italiani.

Tale sentenza ha quindi un'importanza che trascende il mero ambito politico e giurisdizionale, arrivando a coinvolgere anche quello etico.

La controversia analizzata nelle pagine precedenti non ha lo scopo di limitare la sovranità di uno Stato o di negare l'importanza del principio di immunità statale ma pone degli interrogativi, per la prima volta, sul diritto di accesso alla giustizia delle vittime e sulla loro possibilità di ottenere o meno un risarcimento per tutte le sofferenze subite.

Nonostante si possa ritenere concluso il contenzioso tra i due Stati, l'immutata posizione della Germania e la sua convinzione che l'Italia continui a non rispettare la sua immunità continuando ad accettare richieste di risarcimento, porteranno la Repubblica federale ad adire un'altra volta la Corte internazionale di Giustizia.

⁹⁸ Zanghi, C., (2016). Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? [online] Federalismi, [consultato l'8 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.federalismi.it/AppIOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

⁹⁹ ibid

CAPITOLO III

LE CONSEGUENZE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER IL DIRITTO INTERNAZIONALE ATTUALE

3.1 Premessa

Nel terzo capitolo verrà approfondito il contesto creatosi in seguito alla sentenza del 2014 della Corte costituzionale italiana.

Verranno analizzate le misure che l'Italia ha deciso di prendere nei confronti della Germania a seguito del suo continuo rifiuto a risarcire le vittime del Terzo Reich.

Le proprietà tedesche ipotecate sono soprattutto edifici, il cui esempio principale è rappresentato dalla famosa Villa Vigoni sul lago di Como.

In particolare, nel primo paragrafo, verranno citati i trattati internazionali stipulati alla fine della Seconda guerra mondiale e che Berlino continua ad usare come strumento per negare ogni ulteriore obbligo di corrispondere altre riparazioni, dal momento che i pagamenti furono effettuati al termine della guerra.

Il principale effetto della sentenza del 2014 viene analizzato nel secondo paragrafo di questo capitolo.

Le continue richieste di risarcimento accolte in Italia e presentate alla Germania, hanno portato lo Stato tedesco ad adire, ancora una volta, la Corte internazionale di Giustizia.

Si passerà quindi alla descrizione e all'analisi di questo secondo ricorso alla CIG e ai motivi che continuano ad alimentare la controversia tra Italia e Germania e che sembra rendano impossibile l'eventualità di trovare un accordo.

Nel terzo e ultimo paragrafo verranno ricordate le ragioni dell'inizio del contrasto tra i due Stati ma verrà anche spiegata la soluzione proposta dal governo italiano pochi mesi fa per far sì che la Germania non debba effettuare alcun tipo di pagamento.

L'Italia ha infatti deciso, nel maggio scorso, di istituire un fondo per le vittime italiane causate dal regime nazista negli anni tra il 1939 e il 1945.

In questo modo sembra quindi esserci una fine alla storica diatriba giurisdizionale, ma la parte conclusiva del terzo capitolo farà porre delle domande al lettore, in particolare legate all'istituzione del Fondo per le vittime e a tutti i limiti che esso comporta.

Inoltre, ci si interrogherà sul possibile esito di tale controversia ma soprattutto se sia o meno giusta la soluzione proposta dallo Stato italiano, che permette alle vittime di ottenere un risarcimento ma esclude la Germania da ogni tipo di responsabilità e pagamento.

3.2 Le misure esecutive adottate contro i beni tedeschi in Italia

A seguito della sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 2012, sembrava non esserci alcuna possibilità per le vittime italiane del regime nazista di ottenere un risarcimento per i danni subiti durante la Seconda guerra mondiale.

Questa convinzione è stata presto smentita dalla Corte costituzionale italiana che, nel 2014, ha affermato che in caso di gravi violazioni di diritti umani, uno Stato non possa invocare il proprio diritto all'immunità dalla giurisdizione per evitare una condanna al pagamento dei danni.

Non volendo la Germania effettuare spontaneamente le riparazioni alle vittime causate dal Terzo Reich, secondo quanto stabilito dalle sentenze italiane, l'Italia ha deciso di procedere con l'esecuzione forzata, ipotecando alcuni dei beni tedeschi presenti nella penisola.

Il sequestro delle proprietà della Germania non aiuta sicuramente a distendere i rapporti tra i due Stati, né tantomeno a trovare una soluzione alla controversia che dura ormai da un decennio.

Tra le proprietà ipotecate si ricorda in particolare Villa Vigoni, sul lago di Como, ove ha sede un centro italo-tedesco il cui scopo principale è quello di promuovere e rafforzare le relazioni tra i due Stati.

Lo stesso immobile era già stato oggetto di ipoteca nel 2007 da parte di un gruppo di vittime greche sopravvissute ad un eccidio nazista: questo primo

tentativo, però, non si concluse come le vittime avevano sperato poiché la Corte di Cassazione negò la validità dell'ipoteca.¹⁰⁰

Anche per quanto riguarda questo secondo tentativo, si hanno dei dubbi circa la possibilità da parte dello Stato italiano di riuscire a sequestrare, confiscare e vendere all'asta un immobile che appartiene alla Germania poiché tale decisione non aiuterebbe certamente i due Stati a trovare un accordo per risolvere la controversia.

Solo qualche mese fa, il 25 maggio 2022, la Corte d'appello di Roma avrebbe dovuto autorizzare la vendita all'asta di quattro immobili tedeschi a Roma in cui hanno sede l'Istituto archeologico germanico, la Scuola germanica, il Goethe Institut e l'Istituto storico germanico.¹⁰¹

In questo modo le vittime dei crimini nazisti avrebbero potuto ottenere un risarcimento per le sofferenze subite tra il 1939 e il 1945.

Ma la Germania, contraria alla decisione italiana, il 29 aprile scorso, ha presentato un altro ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia.

In questo modo si ripete quindi quello che già era avvenuto dieci anni fa quando, per la prima volta, la Germania ricorse alla CIG per difendere il proprio diritto all'immunità statale contro le pretese di risarcimento italiane.

Una soluzione alla controversia Germania c Italia sembra lontana oggi quanto lo era nel 2012, poiché entrambi i Paesi continuano a mantenere i propri punti di vista sulla questione.

L'ipoteca sui beni tedeschi non ha risolto il problema né ha convinto lo Stato tedesco a risarcire anche solo in parte le vittime.

L'Italia non è stato l'unico Paese ad aver avanzato richieste di risarcimento per i suoi cittadini: anche la Polonia ha intenzione di ottenere delle riparazioni "per compensare i ritardi a livello di civiltà dovuti all'invasione nazista".¹⁰²

¹⁰⁰ Monella, M. L., (2019). Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia [online] Euronews [consultato il 15 agosto 2022] Disponibile da: <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

¹⁰¹ Boggero, G., (2022). La reazione del governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 [online] SIDBlog [consultato il 19 agosto 2022] Disponibile da: <http://www.sidblog.org/2022/05/25/la-reazione-del-governo-italiano-al-nuovo-ricorso-tedesco-di-fronte-alla-cig-prime-note-sugli-effetti-dellart-43-d-l-30-aprile-2022-n-36/>

¹⁰² Monella, M. L., (2019). Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia [online] Euronews [consultato il 15 agosto 2022] Disponibile da: <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

Attualmente, Varsavia non ha ancora presentato alla Germania una richiesta formale, ma è stato ipotizzato possa trattarsi di un risarcimento di 840 miliardi di euro.¹⁰³

Parte del problema risiede nella convinzione di Berlino di aver già pagato e risarcito le vittime causate dal governo nazista tramite gli accordi stipulati tra vari Paesi al termine della Seconda guerra mondiale.

Infatti, sia lo stato italiano che quello polacco hanno rinunciato ad ogni pretesa di risarcimento, il primo nel 1947 con il trattato di Parigi mentre il secondo nel 1953.

Dunque, entrambi i Paesi non dovrebbero avanzare alcun tipo di richiesta risarcitoria.

Al di là di ciò che è giusto o sbagliato e al di là della convinzione che le vittime abbiano diritto ad un risarcimento, che sia da parte dello Stato tedesco o da parte di quello italiano, è anche ingenuo pensare che la Germania possa, da un punto di vista economico, ripagare singolarmente tutte le vittime causate dal regime nazista.

"Se volessimo risarcire individualmente tutte le vittime e i loro discendenti, la ricca Germania sarebbe in bancarotta".¹⁰⁴

3.3 Il nuovo ricorso della Germania di fronte alla Corte internazionale di Giustizia

A distanza di dieci anni, la Germania ha nuovamente presentato ricorso alla Corte internazionale di giustizia.

A seguito delle numerose richieste avanzate dall'Italia affinché lo Stato tedesco risarcisca le vittime causate dal regime nazista, la Germania ha deciso di far intervenire il Tribunale dell'Aja affinché tali richieste si interrompano.

Il 29 aprile scorso quindi, si è assistito ad un nuovo ricorso alla CIG da parte della Repubblica Federale di Germania.

¹⁰³ Monella, M. L., (2019). Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia [online] Euronews [consultato il 15 agosto 2022] Disponibile da: <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

¹⁰⁴ Ibid

La Germania, stufo delle continue richieste di risarcimento, almeno 25 negli ultimi 10 anni, e per evitare la prosecuzione del pignoramento dei beni tedeschi sul territorio italiano, non ha trovato altro modo se non quello di rivolgersi nuovamente alla Corte internazionale di giustizia.

I motivi della controversia sono gli stessi che portarono Germania e Italia a scontrarsi di fronte alla Corte dell'Aja dieci anni fa.

Se secondo la visione italiana, il principio di immunità degli Stati non può valere in caso di commissione di gravi crimini internazionali, non è lo stesso per la prospettiva tedesca, che lamenta nuovamente come la sua sovranità sia stata messa da parte nonostante la sentenza del 2012 della Corte internazionale di giustizia.

La giurisprudenza italiana ha affermato la giurisdizione e ha accolto quindi numerose richieste di risarcimento negli ultimi anni, sulla base della sentenza della Corte costituzionale del 2014.

Secondo Berlino, tuttavia, si tratta di una "sentenza emessa in consapevole violazione del diritto internazionale e del dovere dell'Italia di attenersi al giudizio del principale organo giuridico delle Nazioni Unite".¹⁰⁵

La Germania ritiene che l'intera questione sia stata risolta già al termine della Seconda guerra mondiale tramite gli accordi internazionali post-bellici, mentre l'Italia continua a sostenere che Berlino debba ancora risarcire la maggior parte delle vittime causate dal Terzo Reich che alla fine della guerra non ottennero alcun risarcimento.

Secondo Berlino, è a causa della sentenza del 2014 che "le vittime di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità possono presentare ricorsi individuali contro gli Stati sovrani".¹⁰⁶

Eppure, nonostante le similitudini con il precedente procedimento contro l'Italia, e l'esito che si può immaginare se si analizza la sentenza della Corte dell'Aja del 2012, si è assistito ad un colpo di scena.

¹⁰⁵ (2022). Reclamo della Germania all'Aia: contestate le richieste dell'Italia sulle vittime del nazismo [online] Rai [consultato il 19 agosto 2022] Disponibile da: <https://www.rainews.it/articoli/2022/04/reclamo-della-germania-alla-ia-contestata-le-richieste-dellitalia-sulle-vittime-del-nazismo-7940c91b-1a34-4a68-885e-13203c4828f2.html>

¹⁰⁶ (2022). Germania contro l'Italia: basta cause per crimini di guerra nazisti [online] Quotidiano nazionale [consultato il 20 agosto 2022] Disponibile da: <https://www.quotidiano.net/esteri/germania-italia-crimini-guerra-nazisti-1.7621586>

L'Italia, infatti, ha deciso, a sorpresa di italiani e tedeschi, di istituire un fondo per risarcire le vittime del governo nazista durante gli anni del secondo conflitto mondiale.

Il nome ufficiale è "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità», e ha l'obiettivo non solo di permettere, finalmente, alle vittime italiane di ottenere la tanto agognata riparazione ma anche di distendere i rapporti con la Germania.

Così facendo, l'Italia paga i risarcimenti al posto dello Stato tedesco evitando che le vittime non ancora indennizzate restino, ancora una volta, prive del loro diritto ad essere risarcite.

Tale soluzione, tuttavia, sembra non risolvere completamente la questione che si protrae ormai da decenni.

3.4 Il Fondo italiano per i danni alle vittime dei crimini nazisti

Se una soluzione sembrava essere lontanissima o addirittura impossibile, pochi mesi fa si è assistito a una svolta che potrebbe, una volta per tutte, distendere la tensione tra la Germania e l'Italia e lasciar intravedere uno spiraglio di luce in questa controversia che dura ormai da decenni.

Il decreto-legge che lo istituisce, ovvero il n. 36 in vigore dal primo maggio 2022, ha permesso quindi la nascita del "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità», compiuti sul territorio italiano dal Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.¹⁰⁷

La cifra di cui si parla non è sicuramente indifferente, anzi: infatti il fondo ha una «dotazione di 20 milioni di euro per il 2023, e di 11,8 milioni per ogni anno dal 2024 al 2026»¹⁰⁸, per un totale di 55 milioni di euro in cinque anni. A poterne beneficiare sono non solamente le vittime italiane che in passato non hanno potuto ottenere dei risarcimenti, ma anche i loro eredi.

¹⁰⁷ 2022). Germania contro l'Italia: basta cause per crimini di guerra nazisti [online] Quotidiano nazionale [consultato il 20 agosto 2022] Disponibile da: <https://www.quotidiano.net/esteri/germania-italia-crimini-guerra-nazisti-1.7621586>

¹⁰⁸ ibid

È bene però comprendere come non sia lo Stato tedesco a risarcire le vittime, bensì lo Stato italiano che, tramite l'istituzione di questo fondo, si sostituisce a quello tedesco e paga i debiti della Germania.¹⁰⁹

Naturalmente, per poter beneficiare del Fondo è necessario provare, tramite un documento, di essere stati deportati in Germania o di essere un parente di una vittima deportata.

Non è quindi facile riuscire a portare a termine l'intera procedura e ottenere il risarcimento, e anzi, ciò diventa impossibile se non si riescono a trovare documenti e fonti che attestino l'avvenuta deportazione e i danni subiti.

Sebbene la possibilità di beneficiare di tale risarcimento sia limitata ai soli cittadini italiani, è stato stabilito che se il superstite italiano è stato vittima di un crimine avvenuto fuori dall'Italia, come può essere un campo di concentramento tedesco, egli può comunque accedere al Fondo.

Il crimine non deve quindi essere necessariamente stato compiuto in Italia perché la vittima, o un suo erede, richiedano il risarcimento ma il solo requisito richiesto è l'essere un cittadino italiano.

Finalmente, si potrebbe pensare, si è giunti a una soluzione del problema e a un esito positivo per la controversia tra Italia e Germania.

Eppure, sebbene le vittime abbiano finalmente la possibilità di ottenere un compenso per i danni subiti, c'è una nota negativa in tale questione.

Purtroppo, per agire si hanno solamente 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge: questo significava che chi non avesse ancora fatto causa allo Stato tedesco, e avesse voluto volesse usufruire di questo fondo, avrebbe dovuto citare in giudizio la Germania entro il 30 maggio 2022.¹¹⁰

Tuttavia, la legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022 ha esteso il termine di decadenza per la proposizione di nuove domande giudiziali contro la Repubblica federale di Germania fino al 27 ottobre 2022: fino a tale data, potranno essere introdotte nuove domande giudiziali per ottenere una sentenza di condanna contro la Germania che, dopo il passaggio in

¹⁰⁹ Boni, M., (2022). Un nuovo Fondo per risarcire i crimini di guerra nazisti [online] Riflessi [consultato il 13 agosto 2022]
Disponibile da: <https://riflessimenorah.com/un-nuovo-fondo-per-risarcire-i-crimini-di-guerra-nazisti/>

¹¹⁰ Ibid

giudicato, saranno pagate attraverso il fondo, ma le domande avanzate dopo saranno dichiarate decadute.¹¹¹

Un altro limite di questo Fondo è rappresentato dai soldi che stanziati: 55 milioni di euro sono sicuramente molti ma non si ha la certezza che possano bastare per ogni vittima che farà richiesta di risarcimento.

Dunque, sicuramente persiste un problema non indifferente che però, secondo l'avvocato Joachim Lau, esperto in risarcimenti per le vittime del terzo Reich, potrebbe essere risolto, o perlomeno limitato, se ci si rivolgesse alla Corte internazionale di giustizia.

Lau suggerisce quindi una via che già la Germania, un decennio fa, aveva deciso di percorrere.

Il problema è che presso la CIG possono comparire solo gli Stati nazionali.¹¹²

Sebbene la soluzione sembri equa, non tutti sono d'accordo con l'istituzione del Fondo per risarcire le vittime dei crimini nazisti.

In particolare, Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale, ha firmato una petizione per eliminare il Fondo e sostiene che, prima di tutto, non sia giusto usare lo strumento del decreto-legge, che andrebbe utilizzato solo in casi straordinari di necessità e urgenza.¹¹³

Inoltre, stabilendo il decreto la possibilità di agire entro soli 30 giorni, c'è il rischio che il decreto non riesca nemmeno ad essere convertito in legge.¹¹⁴

A detta di Scovazzi, bisognerebbe usare la sentenza della Corte costituzionale del 2014 per far sì che le vittime dei crimini nazisti possano ottenere dei risarcimenti.

È questo lo strumento con cui agire e far valere i propri punti di vista e soprattutto, far in modo che sia la Germania a pagare e non lo Stato italiano. Viene facile chiedersi quale sia la via migliore da percorrere e soprattutto migliore per chi: sostenendo l'idea del Fondo, implicitamente, si mettono da

¹¹¹ (2022). Proroga termine presentazione domande giudiziali per Fondo per il ristoro danni subiti dalle vittime del Terzo Reich [online] ANRP [consultato il 12 settembre 2022] Disponibile da: <http://www.anrp.it/comunicato-fondo-per-il-ristoro-danni-subiti-dalle-vittime-del-terzo-reich/>

¹¹² ibid

¹¹³ Boni, M., (2022). I risarcimenti per crimini nazisti? Una soluzione sbagliata a un'esigenza giusta [online] Riflessi [consultato il 14 giugno 2022] Disponibile da: <https://riflessimenorah.com/i-risarcimenti-per-crimini-nazisti-una-soluzione-sbagliata-a-unesigenza-giusta/>

¹¹⁴ ibid

una parte tutti i progressi a cui la sentenza n. 238 ha portato e soprattutto viene messa in secondo piano l'idea che la responsabilità sia della Germania.

Dall'altra, rifiutando l'istituzione di tale Fondo, si rischia che le vittime mai risarcite in passato restino, ancora una volta, senza niente in mano.

Bisogna però anche tenere in considerazione l'evoluzione che la sentenza sopra citata ha portato nel diritto internazionale.

Sono passati dieci anni dalla decisione della Corte internazionale di giustizia, che sostenendo la visione della Germania, ha dichiarato la valenza del principio dell'immunità giurisdizionale anche in caso di commissione di gravi crimini internazionali.

Eppure, il punto di vista italiano è stato sostenuto anche da altri paesi, a seguito della sentenza del 2014, come il Brasile e la Corea del Sud.¹¹⁵

Questo è un indicatore di uno sviluppo e di un cambiamento nel diritto internazionale per quanto riguarda il ruolo del principio di immunità giurisdizionale e il ruolo dei diritti umani.

L'Italia ha dimostrato nel 2014 di saper difendere le proprie idee e in occasione del secondo contrasto che la sta nuovamente opponendo alla Germania di fronte alla Corte internazionale di giustizia, ha un'altra occasione di far valere il proprio punto di vista e di apportare nel diritto internazionale un cambiamento radicale.

Forse si è vicini a un accordo che potrebbe conciliare, dopo anni, lo Stato tedesco e quello italiano.

Il Fondo per le vittime dei crimini nazisti si rivela essere una soluzione per le vittime ma non una soluzione totale e soddisfacente per tutti.

L'Italia resta comunque responsabile di avere violato il diritto internazionale tramite la sentenza n. 238/2014 e resta uno dei pochissimi Paesi a sostenere che in caso di crimini internazionali il principio di immunità non possa valere.

¹¹⁵ Boni, M., (2022). I risarcimenti per crimini nazisti? Una soluzione sbagliata a un'esigenza giusta [online] Riflessi [consultato il 14 giugno 2022] Disponibile da: <https://riflessimenorah.com/i-risarcimenti-per-crimini-nazisti-una-soluzione-sbagliata-a-unesigenza-giusta/>

L'effetto della sentenza in questione rimane quindi limitato sebbene sia indubbia la sua importanza a livello internazionale e nella questione dei risarcimenti per le vittime di guerra.

CAPITOLO IV

ASPETTI CONCLUSIVI E POSSIBILI SOLUZIONI ALLA CONTROVERSIA TRA GERMANIA E ITALIA

4.1 Premessa

Nelle pagine successive verranno ipotizzate alcune delle soluzioni che potrebbero risolvere la controversia tra lo Stato italiano e la Repubblica federale tedesca.

L'attenzione verrà posta sull'importanza del dialogo tra i due Stati per trovare un accordo capace di soddisfare entrambe le parti.

In particolare, verrà ricordata l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich, strumento con cui l'Italia ha deciso recentemente di risarcire le vittime italiane che in passato non erano riuscite ad ottenere alcun indennizzo dalla Germania e che erano quindi rimaste escluse dagli Accordi forfettari del dopoguerra.

Verrà inoltre accennata l'opinione dissidente del giudice Trindade Cançado che si è opposto alla sentenza della Corte internazionale di Giustizia del 2012 e ha sostenuto l'importanza dei diritti umani e in particolare dell'accesso alla giustizia, che dovrebbe quindi prevalere rispetto al principio di immunità giurisdizionale.

L'importanza crescente dei diritti umani e della loro tutela rimane un aspetto fondamentale nell'intera questione dei risarcimenti per le vittime del nazismo e si ipotizza che con il passare del tempo ci sarà uno sviluppo del diritto internazionale in senso umano-centrico, capace di far comprendere come i diritti fondamentali dell'uomo debbano costituire la base per un ordine mondiale comune.

4.2 Le possibili soluzioni alla controversia internazionale

Ci si è domandati spesso, durante l'analisi presentata nelle pagine precedenti, quale soluzione possa esserci alla controversia tra Germania e Italia.

Questi due Stati si scontrano ormai da un decennio e nessuno dei due ha mutato la propria posizione: la Germania continua a sostenere che l'Italia violi la sua immunità giurisdizionale e l'Italia è decisa a far ottenere alle vittime non ancora risarcite una riparazione da parte dello Stato tedesco.

Prima che l'Italia decidesse di istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, una soluzione a tale situazione sembrava ancora più lontana.

Seconda il giurista e insegnante Joseph Weiler, per far sì che si arrivi ad una conclusione di questa controversia ormai decennale, si dovrebbe lasciare ai querelanti la possibilità di procedere con le loro azioni civili, rispettando così quello che la Corte costituzionale italiana considera un diritto fondamentale in tali circostanze.¹¹⁶

La Germania dovrebbe rifiutarsi di comparire, rivendicando il suo diritto all'immunità sovrana come affermato dalla Corte internazionale di Giustizia e lo Stato italiano dovrebbe indennizzare la Germania per i danni subiti, rivendicando i suoi obblighi in base ai trattati pertinenti ratificati dai due Stati e in base alle norme di diritto sulla responsabilità dello Stato per illecito internazionale.¹¹⁷

Tuttavia, questa eventuale soluzione non è semplice da attuare perché non si deve creare la percezione che sia l'Italia a pagare per i crimini di guerra nazisti e bisogna quindi ricordare come la Germania abbia già fatto un risarcimento forfettario alla fine della guerra.¹¹⁸

Secondo Weiler, questo permetterebbe di porre fine a questa situazione e di potersi concentrare su problemi e sfide più attuali.

Tuttavia, a seguito della creazione del Fondo, sembra profilarsi una soluzione diversa.

Questo Fondo è soprattutto uno strumento a favore dello Stato tedesco, poiché ha reso nulli i pignoramenti dei beni tedeschi in Italia e ha affermato il divieto di adottare misure esecutive simili in futuro¹¹⁹; oltretutto sarà l'Italia

¹¹⁶ Weiler J., (2021). Editorial: Germany v Italy: Jurisdictional Immunities [online] Ejiil: Talk! [consultato il 19 settembre 2022].

Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/germany-v-italy-jurisdictional-immunities-redux-and-redux-and-redux/>

¹¹⁷ *ibid*

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ Gradoni L., (2022). Is the Dispute between Germany and Italy over State Immunities Coming to an End (Despite Being Back at the ICJ)? [online] Ejiil: Talk! [consultato il 21 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/is-the-dispute-between-germany-and-italy-over-state-immunities-coming-to-an-end-despite-being-back-at-the-icj/>

a pagare i risarcimenti alle vittime che alla fine della guerra non poterono ottenere delle riparazioni.

Ma la Germania non è soddisfatta e, nonostante il tentativo dello Stato italiano di porre un rimedio alla situazione creatasi soprattutto in seguito alla sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale, vuole che l'Italia offra "assicurazioni e garanzie concrete ed efficaci che le violazioni dell'immunità sovrana della Germania non si ripeteranno".¹²⁰

Già nel 2008 la Germania aveva avanzato tale richiesta ma la CIG l'aveva respinta, sostenendo che non ci fosse "alcuna ragione per supporre che uno Stato il cui atto o comportamento è stato dichiarato illecito dalla Corte ripeterà quell'atto o comportamento in futuro, poiché la sua buona fede deve essere presunta".¹²¹

Tuttavia, sussiste un problema poiché solo il Parlamento o il Governo potrebbero offrire tali assicurazioni ma nessuno dei due può annullare la sentenza della Corte costituzionale.¹²²

Inoltre, è improbabile che il Parlamento o il Governo concedano delle garanzie di non ripetizione a causa della sentenza del 2014 che non potrebbe essere eliminata senza compromettere anche il principio dell'indipendenza giudiziaria.¹²³

Un miglioramento alla situazione ci sarebbe se la Germania rinunciasse alla propria immunità nei procedimenti le cui implicazioni finanziarie, dopo l'adozione del decreto-legge, sarebbero esclusivamente a carico dell'Italia; tale rinuncia varrebbe solo per una specifica categoria di casi, consentendole quindi di mantenere l'immunità in tutte le altre circostanze.¹²⁴

La Germania però diffida, comunque, del Fondo poiché la sua istituzione non implica necessariamente che l'Italia non cercherà, in futuro, di recuperare denaro dalla Germania, nonostante il decreto-legge assicuri

¹²⁰ Gradoni L., (2022). Is the Dispute between Germany and Italy over State Immunities Coming to an End (Despite Being Back at the ICJ)? [online] Ejl: Talk! [consultato il 21 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejltalk.org/is-the-dispute-between-germany-and-italy-over-state-immunities-coming-to-an-end-despite-being-back-at-the-icj/>

¹²¹ ibid

¹²² ibid

¹²³ ibid

¹²⁴ ibid

"continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania".¹²⁵

Si tratta di un riferimento a uno dei due accordi forfettari conclusi dalla Germania e dall'Italia il 2 giugno 1961, il cui articolo 2 prevede che "il Governo italiano indennizzerà la Repubblica Federale di Germania e le persone fisiche o giuridiche tedesche per ogni eventuale procedimento giudiziario o altra azione legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane in relazione a [...] rivendicazioni basate su diritti e circostanze sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945".¹²⁶

Sebbene l'Italia abbia sempre dichiarato che tali Accordi non fossero una soluzione per i risarcimenti per le vittime del nazismo, forse sta cambiando idea per trovare una soluzione definitiva alla controversia.

Un'altra soluzione potrebbe essere un ricorso di tipo politico (quello alla CIG è un ricorso di tipo giudiziario) da parte della Repubblica federale, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in base all'art. 94 della Carta ONU che può essere applicato quando uno stato membro dell'ONU "non esegue gli obblighi che gli incombono in virtù di una sentenza pronunciata" dalla CIG.¹²⁷

Tuttavia, l'intervento del CdS risulta sollecitato a fronte di situazioni di crisi e di "minacce per la pace e la sicurezza internazionali", condizioni non certamente presenti nel contrasto che si è creato fra Italia e Germania in tema di risarcimenti per fatti risalenti ormai a molti decenni fa.¹²⁸

Per imporre all'Italia il rispetto della sentenza della CIG del 2012, la Germania potrebbe anche appellarsi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che con una maggioranza di 2/3 "può fare raccomandazioni al fine di assicurare il rispetto della decisione".¹²⁹

¹²⁵ Gradoni L., (2022). Is the Dispute between Germany and Italy over State Immunities Coming to an End (Despite Being Back at the ICJ)? [online] Ejil: Talk! [consultato il 21 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/is-the-dispute-between-germany-and-italy-over-state-immunities-coming-to-an-end-despite-being-back-at-the-icj/>

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Peters A., (2014). Let Not Triepel Triumph – How To Make the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian Constitutional Court for a Global Legal Order [online] Ejil: Talk! [consultato il 22 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/let-not-triempel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-of-the-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-i/>

¹²⁸ Marini L., Il conflitto fra Italia e Germania, tra Corte costituzionale, Corte internazionale di giustizia e Consiglio di sicurezza [online] Questione Giustizia, [consultato il 7 settembre 2022]. Disponibile da: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-conflitto-fra-italia-e-germania-tra-corte-costi_213.php

¹²⁹ Peters A., (2014). Let Not Triepel Triumph – How To Make the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian Constitutional Court for a Global Legal Order [online] Ejil: Talk! [consultato il 22 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/let-not-triempel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-of-the-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-i/>

La Sentenza n. 238 in sé non costituisce un atto illecito internazionale, perché non ignora l'immunità statale; tuttavia, se i tribunali inferiori ritenessero o meno ammissibili le richieste di risarcimento, allora si potrebbe parlare di atto illecito poiché l'immunità statale viene annullata.¹³⁰

Un fattore sicuramente da tenere in considerazione è che la richiesta di risarcimenti avanzata dallo Stato italiano nei confronti della Repubblica federale riguarda crimini commessi più di una generazione fa.

Sebbene non esista una prescrizione formale per il perseguimento di crimini così gravi, il trascorrere del tempo indebolisce le richieste¹³¹ e rende la questione delle riparazioni per le vittime di guerra lontana dall'interesse collettivo.

I due Stati potrebbero altrimenti cercare di negoziare un accordo che preveda un indennizzo equo delle diverse categorie di querelanti, sempre sperando che nessun tribunale rifiuti la cifra proposta nel negoziato in favore di indennizzi più alti.¹³²

Tutte queste possibili soluzioni sono state ipotizzate per cercare di arrivare a una soluzione della controversia Germania c Italia ma è stata soprattutto la recente istituzione del Fondo per le vittime a far sperare in una conclusione definitiva.

4.3 Una conclusione per la controversia tra Germania e Italia

Va specificato che per i crimini di genocidio e crimini contro l'umanità si assiste a un progressivo mutamento della sensibilità da parte di molti Paesi. Una simile evoluzione dell'approccio al tema potrebbe addirittura condurre la Corte internazionale di Giustizia a ripensare l'esistenza di limiti al principio di immunità statale.¹³³

Tuttavia, al momento, per risolvere una controversia lunga e particolare come questa l'opzione più efficace sembra essere il dialogo fra i due Stati

¹³⁰ Peters A., (2014). Let Not Triepel Triumph – How To Make the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian Constitutional Court for a Global Legal Order [online] Ejiil: Talk! [consultato il 22 settembre 2022] Disponibile da: <https://www.ejiltalk.org/let-not-triipel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-of-the-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-1/>

¹³¹ ibid

¹³² ibid

¹³³ ibid

per cercare di trovare una soluzione definitiva e che non porti in futuro a ritornare sulla questione.

La Germania continuerà, giustamente, a sostenere di essere stata responsabile e di aver mantenuto le promesse pagando i risarcimenti alle vittime del nazismo tramite gli accordi stipulati alla fine della guerra.

Tramite l'istituzione del Fondo nazionale per le vittime del nazismo sembra essersi profilata una conclusione alla storica controversia tra i due paesi che se è difficile affermarlo con assoluta certezza.

Sostituendosi allo Stato tedesco, l'Italia ha deciso di pagare personalmente i risarcimenti per i suoi cittadini.

Dopo 10 anni, sembra quindi che si sia giunti a un parziale equilibrio, capace di soddisfare le esigenze tedesche e un po' meno quelle italiane ma in grado di far ottenere un risarcimento a tutte le vittime che erano rimaste sprovviste di ogni tipo di indennizzo negli anni '60.

Le sentenze della Corte costituzionale e della Corte internazionale di Giustizia analizzate precedentemente rappresentano un momento storico non solo all'interno di questa vicenda ma nel diritto internazionale e hanno portato ad analizzare e riflettere sull'importanza dei diritti umani.

A partire da qualche decennio, il ruolo dei diritti fondamentali e della loro difesa è diventato sempre più importante.

Interessante a tal proposito è l'opinione dissenziente del giudice Trindade Cançado che ha sostenuto la posizione dell'Italia circa la non effettività del principio di immunità in caso di crimini internazionali.

Il giudice ha sempre sostenuto che le gravi violazioni dei diritti umani che costituiscono crimini internazionali sono atti antigiuridici e violazioni *dello jus cogens* e che l'accesso alla giustizia dovrebbe sempre prevalere rispetto al principio di immunità giurisdizionale.

Si sa purtroppo che la sua posizione non è stata accolta dagli altri Paesi, lasciando quindi che tale prospettiva venisse sostenuta solo da Italia e Grecia.

Tuttavia, si può sperare che la controversia Germania c Italia porti a un ulteriore sviluppo del diritto in senso umano-centrico, senza ovviamente

mettere da parte quelli che sono i principi fondamentali del diritto internazionale, tra cui quello di immunità giurisdizionale.

Bisognerebbe riuscire a ricavare gli aspetti più innovativi e originali che tale controversia ha creato e applicarli, se possibile, ad altre controversie simili, in modo da evitare che si crei un altro cortocircuito giuridico come quello analizzato nelle pagine precedenti.

CONCLUSIONE

Da quanto esposto nelle pagine precedenti è emerso che la controversia che ha portato per ben due volte la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana a ritrovarsi di fronte alla Corte internazionale di Giustizia occupa ancora uno spazio importante nel diritto internazionale, nonostante sia passato più di un decennio.

Dall'analisi risultano evidenti la rilevanza e la complessità della questione sul risarcimento per le vittime del Terzo Reich.

Nonostante si sia ormai giunti alla conclusione della mia tesi, rimane però incerto se si possa definire completamente conclusa tale vicenda o se, in futuro, si assisterà all'inizio di un nuovo capitolo in materia.

L'argomento da me scelto ha subito un'evoluzione proprio negli ultimi mesi di quest'anno: a partire da maggio 2022, con l'istituzione del Fondo per il ristoro delle vittime del Terzo Reich, la controversia tra Germania e Italia, messa in secondo piano da fatti avvenuti più recentemente, è riapparsa sulla scena del diritto internazionale.

Nonostante l'esito ancora un po' incerto della situazione, il mio elaborato presenta diverse possibilità d'azione che potrebbero portare a una conclusione della controversia.

Per porre fine alla controversia internazionale, la Germania potrebbe sia ricorrere al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia appellarsi al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Tuttavia, tali opzioni sembrano non essere più strettamente necessarie a seguito della nascita del Fondo per il risarcimento delle vittime del nazismo da parte dello Stato italiano, con cui l'Italia si sostituisce alla Germania e paga direttamente i suoi cittadini.

Nel capitolo conclusivo della tesi, l'attenzione verte sull'analisi e la riflessione del ruolo dei diritti umani e della loro tutela a partire dagli ultimi anni: soprattutto per ciò che riguarda l'ambito dei crimini contro l'umanità, l'attenzione a loro posta da parte degli Stati è aumentata considerevolmente.

Ciò fa sperare che ci possa essere un ulteriore sviluppo in senso umanocentrico del diritto internazionale e che, quando possibile, l'applicazione di determinate norme internazionali sia equilibrata all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo.

L'analisi da me effettuata in questa tesi si è concentrata sia sulle motivazioni che hanno portato Germania e Italia a ritrovarsi di fronte alla Corte internazionale di giustizia, sia sugli esiti a cui la controversia internazionale ha portato.

L'obiettivo da me preposto inizialmente è stato quindi raggiunto.

Spero anche però che l'argomento analizzato abbia acceso nei lettori la curiosità necessaria per continuare ad informarsi al riguardo, senza dimenticare che, nonostante si stia parlando di fatti accaduti più di settanta anni fa, alcune vittime del regime nazista sono ancora in vita e hanno diritto ad essere risarcite.

BIBLIOGRAFIA

(1947). *Costituzione della repubblica italiana*

(1976). *Convenzione europea sull'immunità degli Stati*, Consiglio d'Europa.
Disponibile da <https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=074>

(2008, 23 Dicembre). *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)* [International Court of Justice]. Disponibile da <https://www.icj-cij.org/en/case/143>

(2013). *Legge 14 Gennaio 2013, n.5*, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Disponibile da <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/sg>

(2013). *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004 – Relazione*, Ministero della Giustizia. Disponibile da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_3=4_59&facetNode_2=0_0_1&previousPage=mg_1_2&contentId=SAN752469

(2020). *Immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione civile* [Università di Macerata]. Disponibile da <https://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2020/22099/files/le-fonti-del-diritto-internazionale.-in-4/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-3-febbraio-1>

(2022, 29 Giugno). *Proroga termine presentazione domande giudiziali per Fondo per il ristoro danni subiti dalle vittime del terzo Reich* [ANRP].

Disponibile, 29 Giugno, 2022, da <http://www.anrp.it/comunicato-fondo-per-il-ristoro-danni-subiti-dalle-vittime-del-terzo-reich/>

(2022, 30 Aprile). Reclamo della Germania all'Aia: contestate le richieste dell'Italia sulle vittime del nazismo [Rai]. Disponibile, 30 Aprile, 2022, da <https://www.rainews.it/articoli/2022/04/reclamo-della-germania-allaia-contestata-le-richieste-dellitalia-sulle-vittime-del-nazismo-7940c91b-1a34-4a68-885e-13203c4828f2.html>

(2022). Germania contro l'Italia: basta cause per crimini di guerra nazisti. *Quotidiano Nazionale*, da <https://www.quotidiano.net/esteri/germania-italia-crimini-guerra-nazisti-1.7621586>

AA.VV. (2021). *Remedies against immunity) Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014*. Berlino, Germania: Springer. Disponibile da <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-62304-6.pdf>

Berrino, G., (2020, 27 Ottobre). Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista [Sistema Penale]. Disponibile da <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>

Boggero, G. (2022, 25 Maggio). La reazione del governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell'art. 43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 [SIDIBlog]. Disponibile, 25 Maggio, 2022, da <http://www.sidiblog.org/2022/05/25/la-reazione-del-governo-italiano-al-nuovo-ricorso-tedesco-di-fronte-alla-cig-prime-note-sugli-effetti-dellart-43-d-l-30-aprile-2022-n-36/>

Boni, M. (2022, 16 Maggio). Un nuovo Fondo per risarcire i crimini di guerra nazisti [Riflessi]. Disponibile, 16 maggio, 2022, da <https://riflessimenorah.com/un-nuovo-fondo-per-risarcire-i-crimini-di-guerra-nazisti/>

Boni, M. (2022, 24 Maggio). I risarcimenti per crimini nazisti? Una soluzione sbagliata a un'esigenza giusta [Riflessi]. Disponibile, 24 Maggio, 2022, da <https://riflessimenorah.com/i-risarcimenti-per-crimini-nazisti-una-soluzione-sbagliata-a-unesigenza-giusta/>

Candelise, B. (2020, 8 Aprile). L'immunità degli stati e la tutela dei diritti umani [DirittoConsenso]. Disponibile da: <https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/immunita-degli-stati-e-tutela-diritti-umani/#:~:text=L'immunit%C3%A0%20degli%20Stati%3A%20cos,impedendo%20lo%20svolgimento%20del%20processo>

Caplan, M. L. (2003). State immunity, Human Rights, and Jus Cogens: A critique of the normative hierarchy theory. *The American journal of international law*, 97, 772. Disponibile da https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2FSYC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1#metadata_info_tab_contents

Casu, S. (2018). La (mancata) riparazione ai crimini nazisti: il caso Germania-Italia. *Ius in itinere*, Disponibile da <https://www.iusinitinere.it/la-mancata-riparazione-ai-crimini-nazisti-caso-germania-italia-7252>

De Sena, P., (2014, 30 Ottobre). Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale [Sidi Blog]. Disponibile da <http://www.sidiblog.org/2014/10/30/spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-2382014-della-corte-costituzionale/>

Dellasette, F. (2022). Immunità e crimini internazionali: il caso Germania contro Italia. *MSOI The Post*, disponibile da <https://www.msoithepost.org/2022/05/09/immunita-e-crimini-internazionali-il-caso-germania-contro-italia/>

Focardi, F., Klinkhammer, L. (2009). Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961 [Rete Parri] Disponibile da https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

Focarelli, C. (2005). Denying Foreign State Immunity for Commission of International Crimes: The Ferrini Decision. *The International and Comparative Law Quarterly*, 54 (4), 951. Disponibile da https://www.jstor.org/stable/3663405#metadata_info_tab_contents

Gradoni L., (2014, 27 Ottobre). Corte costituzionale italiana e Corte internazionale di giustizia in rotta di collisione sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile [Sidi Blog]. Disponibile da <http://www.sidiblog.org/2014/10/27/corte-costituzionale-italiana-e-corte-internazionale-di-giustizia-in-rotta-di-collisione-sullimmunita-dello-stato-straniero-dalla-giurisdizione-civile/>

Gradoni, L. (2022, 10 Maggio). Is the Dispute between Germany and Italy over State Immunities Coming to an End (Despite Being Back at the ICJ)? [Ejil:Talk!]. Disponibile, 10 Maggio, 2022, da <https://www.ejiltalk.org/is-the-dispute-between-germany-and-italy-over-state-immunities-coming-to-an-end-despite-being-back-at-the-icj/>

Hammermann G. (2007). Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani. *Italia contemporanea*, 249, 545 Disponibile da http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

Lagerwall, A., (2015, 29 Maggio). Jus Cogens [Oxford Bibliographies]. Disponibile da <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0124.xml?rskey=CZefCh&result=1&q=jus+cogens#firstMatch>

Lamarque, E. (2015). La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere. *Questione Giustizia*, disponibile da https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere_210#:~:text=Ora%2C%20invece%2C%20la%20Corte%20costituzionale,crimini%20commessi%20dal%20regime%20nazista

Marini L. (2015). Il conflitto fra Italia e Germania, tra Corte costituzionale, Corte internazionale di giustizia e Consiglio di sicurezza. *Questione Giustizia*, 1, 102, disponibile da https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-conflitto-fra-italia-e-germania-tra-corte-costi_213.php

Meloni, C. (2014, 24 Ottobre). La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero [Diritto penale contemporaneo]. Disponibile da <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

Merazzi, V. (2014, 18 Dicembre). Dopo la decisione della Corte costituzionale le cause contro la Germania ripartono [Centro Studi schiavi di Hitler]. Disponibile da <http://www.schiavidihitler.org/?p=636>

Monella, M. L. (2019, 15 Novembre). Per risarcire le vittime del nazismo si tenta la via del pignoramento dei beni tedeschi in Italia [Euronews]. Disponibile, 15 Novembre, 2019, da <https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

Peters A. (2014, 22 Dicembre). Let Not Triepel Triumph – How To Make the Best Out of Sentenza No. 238 of the Italian Constitutional Court for a Global Legal Order [Ejil:Talk!]. Disponibile, 22 Dicembre, 2014, da <https://www.ejiltalk.org/let-not-triempel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-of-the-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-i/>

Pustorino, P., (2015). La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale: limiti e prospettive nell'ottica della giurisprudenza italiana. *Rivisteweb*, 1, 52. Disponibile da <https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/79566>

Rancan, M. G. (2014). Immunità dello Stato estero per crimini internazionali e diritto di accesso al giudice: la parola alla Corte Costituzionale. *Questione Giustizia*, disponibile da https://www.questionegiustizia.it/articolo/immunita-dello-stato-estero-per-crimini-internazio_11-02-2014.php

Ronzitti, N. (2019). *Diritto internazionale*. Torino, Italia: Giappichelli Editore

Russo, D., Longo, E. (2014) La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i "controlimiti" all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale [Osservatorio sulle fonti]. Disponibile da <https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2014/297-fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-costituzionale-n-238-del-2014->

[la-consulta-attiva-i-qcontrolimitiq-allingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale](#)

Weiler J. (2021, 18 Ottobre). Germany v Italy: Jurisdictional Immunities – Redux) and Redux and Redux). [Ejil: Talk]. Disponibile da <https://www.ejiltalk.org/germany-v-italy-jurisdictional-immunities-redux-and-redux-and-redux/>

Yang, X. (2012, 23 Marzo). Sovereign immunity [Oxford bibliographies]. Disponibile da <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0018.xml?rskey=GZ5ubB&result=1&q=jurisdictional+immunity+#firstMatch>

Zanghì, C., (2016). Un nuovo limite all'immunità di giurisdizione degli Stati nella sentenza 238 della Corte costituzionale italiana? *Federalismi.it*, disponibile da <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Ball%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

SITOGRAFIA

<http://www.anrp.it/comunicato-fondo-per-il-ristoro-danni-subiti-dalle-vittime-del-terzo-reich/>

http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf

<http://www.schiavidihitler.org/?p=636>

<http://www.sidiblog.org/2014/10/27/corte-costituzionale-italiana-e-corte-internazionale-di-giustizia-in-rotta-di-collisione-sullimmunita-dello-stato-straniero-dalla-giurisdizione-civile/>

<http://www.sidiblog.org/2014/10/30/spunti-di-riflessione-sulla-sentenza-2382014-della-corte-costituzionale/>

<http://www.sidiblog.org/2022/05/25/la-reazione-del-governo-italiano-al-nuovo-ricorso-tedesco-di-fronte-alla-cig-prime-note-sugli-effetti-dellart-43-d-l-30-aprile-2022-n-36/>

<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris>

<https://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2020/22099/files/le-fonti-del-diritto-internazionale.-in-4/corte-internazionale-di-giustizia-sent.-3-febbraio-1>

<https://it.euronews.com/2019/11/15/risarcire-le-vittime-del-nazismo-pignoramento-dei-beni-tedeschi-in-italia>

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-62304-6.pdf>

<https://riflessimenorah.com/i-risarcimenti-per-crimini-nazisti-una-soluzione-sbagliata-a-unesigenza-giusta/>

<https://riflessimenorah.com/un-nuovo-fondo-per-risarcire-i-crimini-di-guerra-nazisti/>

<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treaty-num=074>

<https://www.dirittoconsenso.it/2020/04/08/immunita-degli-stati-e-tutela-diritti-umani/#:~:text=L'immunit%C3%A0%20degli%20Stati%3A%20cos,impedendo%20lo%20svolgimento%20del%20processo>

<https://www.ejiltalk.org/germany-v-italy-jurisdictional-immunities-redux-and-redux-and-redux/>

<https://www.ejiltalk.org/is-the-dispute-between-germany-and-italy-over-state-immunities-coming-to-an-end-despite-being-back-at-the-icj/>

<https://www.ejiltalk.org/let-not-triepel-triumph-how-to-make-the-best-out-of-sentenza-no-238-of-the-italian-constitutional-court-for-a-global-legal-order-part-i/>

<https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=31461&dpath=document&dfile=29022016120640.pdf&content=Un%2Bnuovo%2Blimite%2Balla%27immunit%C3%A0%2Bdi%2Bgiurisdizione%2Bdegli%2BStati%2Bnella%2Bsentenza%2B238%2Bdella%2BCorte%2BCostituzionale%2Bitaliana%3F%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/sq>
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_3=4_59&facetNode_2=0_0_1&previousPage=mg_1_2&contentId=SAN752469

<https://www.icj-cij.org/en/case/143>

<https://www.iusinitinere.it/la-mancata-riparazione-ai-crimini-nazisti-caso-germania-italia-7252>

https://www.jstor.org/stable/3133679?searchText=state+immunity+human+rights+jus+cogens&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dstate%2Bimmunity%2Bhuman%2Brights%2Bjus%2Bcogens%26so%3Drel&ab_segments=0%2FSYC-6490%2Ftest_segment_1&refreqid=fastly-default%3A814cd40d783dc83488d8fb31e09ec893&seq=1#metadata_info_tab_contents

https://www.jstor.org/stable/3663405#metadata_info_tab_contents

<https://www.msoithepost.org/2022/05/09/immunita-e-crimini-internazionali-il-caso-germania-contro-italia/>

<https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2014/297-fonti-dellunione-europea-e-internazionali/1124-la-sentenza-della-corte-constituzionale-n-238-del-2014-la-consulta-attiva-i-qcontrolimitiq-allingresso-delle-norme-internazionali-lesive-del-diritto-alla-tutela-giurisdizionale>

<https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0018.xml?rskey=GZ5ubB&result=1&q=jurisdictional+immunity+#firstMatch>

<https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0124.xml?rskey=CZefCh&result=1&q=jus+cogens#firstMatch>

https://www.questionegiustizia.it/articolo/immunita-dello-stato-estero-per-crimini-internazio_11-02-2014.php

https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-conflitto-fra-italia-e-germania-tra-corte-costi_213.php

<https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-corte-costituzionale-ha-voluto-dimostrare-di-sapere-anche-mordere-210#:~:text=Ora%2C%20invece%2C%20la%20Corte%20costituzionale,crimini%20commessi%20dal%20regime%20nazista>

<https://www.quotidiano.net/esteri/germania-italia-crimini-guerra-nazisti-1.7621586>

<https://www.rainews.it/articoli/2022/04/reclamo-della-germania-allaia-contestate--le-richieste-dellitalia-sulle-vittime-del-nazismo-7940c91b-1a34-4a68-885e-13203c4828f2.html>

https://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/IC_254_2009_2_r.pdf

<https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/79566>

<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>

SIGLE

CIG: Corte internazionale di giustizia

ONU: Organizzazione delle Nazioni Unite

RINGRAZIAMENTI

Un grazie speciale a Eloisa, non solo una sorella ma da sempre mia complice e amica.

A Mamma e Papà: grazie per essere stati pazienti anche quando ho esagerato.

Infine, grazie a Lorenzo, anima splendida e compagno d'avventure.